



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Consultazione pubblica

riguardante il progetto di revisione della
Guida della BCE sulle opzioni e sulle
discrezionalità previste dal diritto dell'Unione

BANKENTOEZICHT

Giugno 2021

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

Sezione I	Sintesi della guida sulle opzioni e sulle discrezionalità	2
1	Finalità	2
2	Ambito di applicazione, contenuto ed effetti	3
3	Opzioni e discrezionalità esercitate in circostanze eccezionali o a sostegno della politica monetaria	5
Sezione II	Politiche della BCE per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD	7
Capitolo 1	Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali	7
Capitolo 2	Fondi propri	24
Capitolo 3	Requisiti patrimoniali	29
Capitolo 4	Sistemi di tutela istituzionale	33
Capitolo 5	Grandi esposizioni	42
Capitolo 6	Liquidità	45
Capitolo 7	Leva finanziaria	63
Capitolo 8	Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie	65
Capitolo 9	Requisiti generali per l'accesso all'attività degli enti creditizi	66
Capitolo 10	Tempistica per la valutazione dei progetti di acquisizione di partecipazioni rilevanti	67
Capitolo 11	Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale	67
Sezione III	Policy generale della BCE riguardo all'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni	73
Capitolo 1	Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali	73
Capitolo 2	Fondi propri	74
Capitolo 3	Requisiti patrimoniali	74
Capitolo 4	Liquidità	74

Sezione I

Sintesi della guida sulle opzioni e sulle discrezionalità

1 Finalità

1. Questa guida definisce l'approccio della Banca centrale europea (BCE) nell'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal quadro normativo dell'Unione europea (Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirements Regulation, CRR)¹ e Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirements Directive, CRD)²) in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi.
2. La guida è stata rivista e aggiornata per tenere conto delle modifiche apportate al CRR e alla CRD dopo la sua pubblicazione nel 2016, in particolare mediante il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e la Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
3. La guida è finalizzata a illustrare in modo coerente, efficace e trasparente le politiche di vigilanza che saranno applicate nelle procedure all'interno del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) per quanto riguarda gli enti creditizi significativi. In particolare è intesa quale strumento di ausilio per i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nello svolgimento dei loro compiti, con riferimento ai principi che la BCE intende seguire nella vigilanza sugli enti creditizi significativi.

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). Alcune opzioni e discrezionalità sono inoltre previste dal Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

³ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo, del 20 maggio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7 giugno 2019, pag. 1).

⁴ Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

2 Ambito di applicazione, contenuto ed effetti

1. La guida si applica con riferimento agli enti creditizi designati come significativi dalla BCE.
2. Presenta gli aspetti generali di cui la BCE terrà conto nella determinazione dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi significativi. Le politiche definite in questa guida saranno utilizzate quali strumenti di ausilio per i GVC nella valutazione delle singole richieste e/o decisioni che comporterebbero l'esercizio di un'opzione o di una discrezionalità.
3. La struttura della guida riflette quella dei relativi atti legislativi (ad esempio CRR/CRD). La guida va letta facendo riferimento ai testi giuridici pertinenti.
4. I termini utilizzati nella guida vanno intesi secondo le definizioni di CRR/CRD e del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (regolamento sull'MVU)⁵, ad eccezione dei casi in cui un termine sia specificamente definito nella presente guida e soltanto ai fini di quest'ultima⁶.
5. I riferimenti alla CRD e al CRR sono da considerarsi quali richiami a tali atti come modificati da tutta la legislazione dell'UE in vigore a partire dalla data di pubblicazione della versione riveduta della guida sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. I riferimenti devono inoltre essere considerati comprensivi delle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione previste negli stessi, che siano già state adottate o non appena vengano adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Analogamente, i riferimenti al Regolamento delegato (UE) 2015/61, relativo al coefficiente di copertura della liquidità, vanno intesi quali richiami a tale atto come modificato da tutta la legislazione pertinente⁷ in vigore a partire dalla data di pubblicazione della versione riveduta della guida sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. In conformità alla CRD, va altresì tenuto conto della normativa di attuazione nazionale (cfr. anche il paragrafo 12).
6. Le politiche illustrate nella guida prendono in considerazione i risultati di un esercizio di valutazione di impatto nonché l'esito della consultazione pubblica condotta dall'11 novembre al 16 dicembre 2015. La BCE ha esaminato con attenzione i commenti ricevuti nell'ambito della consultazione e ha predisposto la propria valutazione al riguardo nel resoconto (Feedback Statement) pubblicato il 24 marzo 2016. Una seconda consultazione sull'approccio da adottare per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali si è svolta dal 19 febbraio al 15 aprile 2016. Dal 18 maggio al 21 giugno 2016 è stato posto in consultazione un addendum alla guida.

⁵ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁶ Per maggiore chiarezza si precisa che, ai fini della vigilanza su base consolidata, il termine ente creditizio va inteso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del CRR, ove applicabile.

⁷ Ossia, il Regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 10).

A seguito di tali procedure la BCE ha pubblicato, rispettivamente il 12 luglio e il 10 agosto, resoconti in cui espone la propria valutazione dei commenti pervenuti. Nelle sue valutazioni la BCE ha tenuto conto anche dello stato di attuazione delle opzioni e discrezionalità in tutti i paesi partecipanti all'MVU e del trattamento delle opzioni e discrezionalità previsto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, nonché dell'approccio regolamentare raccomandato dall'Autorità bancaria europea (ABE).

7. Dal [DATE] al [DATE] è stata condotta una consultazione sul progetto di revisione della guida, che ha tenuto conto delle modifiche del quadro legislativo dell'Unione introdotte dal Regolamento (UE) 2019/876 e dalla Direttiva (UE) 2019/878. Le politiche aggiornate contenute nella versione della guida pubblicata il [DATE] sono da considerarsi applicabili a partire da tale data.
8. Le scelte finali di policy riportate nella guida sono volte a conseguire gli obiettivi dell'MVU, precisati nel considerando 12 del regolamento sull'MVU, ovvero *“assicurare [...] che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo [...]”*. In questo contesto, le scelte di policy tengono conto non solo delle caratteristiche precipue dei singoli enti creditizi, ma anche delle specificità dei loro modelli di business, nonché degli indicatori relativi ai territori degli Stati membri partecipanti. Anche la valutazione che la BCE svolgerà nei singoli casi rispetterà le specificità e le peculiarità degli enti creditizi significativi e dei diversi mercati.
9. La guida non stabilisce nuovi requisiti regolamentari; le specificazioni e i principi in essa illustrati non devono essere intesi quali norme giuridicamente vincolanti.
10. Le indicazioni annesse a ciascuna scelta di policy definiscono l'approccio che la BCE seguirà nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Tuttavia, qualora in casi specifici vi siano fattori che giustificano una deviazione da tali indicazioni, la BCE ha il potere di adottare una decisione che si discosta dalla politica generale stabilita nella guida, purché vengano fornite motivazioni chiare e sufficienti. La ratio di una scelta di policy divergente deve essere anche compatibile con i principi generali del diritto dell'UE, in particolare con la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative dei soggetti vigilati. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che definisce le indicazioni interne, quali la presente guida, come prassi operative dalle quali le istituzioni dell'UE possono discostarsi in casi giustificati⁸.

⁸ Cfr. a titolo indicativo il paragrafo 209 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 28 giugno 2005, nelle cause riunite C-189/02, C-202/02, da C-205/02 a C-208/02 e C-213/02: *“Nelle sue decisioni aventi ad oggetto provvedimenti di carattere interno adottati dall'amministrazione, la Corte ha già dichiarato che, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l'amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l'amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Siffatte misure costituiscono pertanto un atto di carattere generale di cui i dipendenti e gli agenti interessati possono dedurre l'illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate sulla loro base”*.

11. La BCE si riserva il diritto di rivedere le indicazioni di policy definite nel presente documento per tenere conto di modifiche alle disposizioni legislative o di circostanze specifiche, nonché dell'adozione di specifici atti delegati che potrebbero disciplinare in modo diverso determinate questioni di policy. Eventuali modifiche saranno rese pubbliche e terranno conto dei principi di legittime aspettative, proporzionalità e parità di trattamento precedentemente menzionati.
12. Nel fissare la linea di policy enunciata nella presente guida la BCE agisce entro i limiti della legislazione applicabile dell'UE. In particolare, nei casi in cui la guida fa riferimento alle opzioni e alle discrezionalità della CRD, la BCE definisce la propria linea di policy, fatta salva l'applicazione della legislazione nazionale di recepimento delle direttive e in particolare della CRD, qualora una scelta di policy sia già stata adottata in tale legislazione nazionale. La BCE rispetterà inoltre gli orientamenti dell'ABE applicabili, secondo la regola "conformità o spiegazione" ("comply or explain") ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010⁹.
13. Infine, le politiche definite nella guida fanno salve le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'UE e già esercitate dalla BCE in conformità del Regolamento (UE) 2016/445¹⁰ e non sono a queste applicabili.

3 Opzioni e discrezionalità esercitate in circostanze eccezionali o a sostegno della politica monetaria

1. Il Regolamento (UE) 2019/876 e il Regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione introducono alcune opzioni e discrezionalità che possono essere esercitate in circostanze eccezionali o a sostegno della politica monetaria. Queste includono:
 - per quanto riguarda il requisito del coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR), la deroga per determinate operazioni al meccanismo di liquidazione di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
 - per quanto riguarda il requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile (Net Stable Funding Ratio, NSFR), la deroga all'impatto di taluni contratti derivati di cui all'articolo 428 quinquies, paragrafo 6, del CRR e il trattamento preferenziale delle attività associate a determinate operazioni temporanee e non standard condotte da banche centrali di cui all'articolo 428 septdecies, paragrafo 7, e all'articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 7, del CRR;

⁹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la Decisione n. 716/2009/CE e abroga la Decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).

- per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, la deroga relativa all'esclusione di talune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 5, del CRR.
2. Sebbene non si attenda di ricevere istanze da parte degli enti in relazione alle citate opzioni e discrezionalità, la BCE, in qualità di autorità competente, eserciterà tali opzioni e discrezionalità in circostanze eccezionali e alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni legislative, previa consultazione o approvazione della banca centrale competente, a seconda dei casi.

Sezione II

Politiche della BCE per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD

Questa sezione definisce le indicazioni di policy specifiche che la BCE intende seguire nella valutazione delle singole richieste degli enti creditizi vigilati che comporterebbero l'esercizio delle opzioni e discrezionalità contemplate nella guida. L'obiettivo di questa sezione è assistere i GVC nello svolgimento dei loro compiti di vigilanza nonché informare gli enti creditizi e il pubblico in generale riguardo alle politiche della BCE in materia, con spirito di apertura e trasparenza.

Capitolo 1

Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

1. Questo capitolo definisce la scelta di policy della BCE per quanto riguarda i principi generali della vigilanza consolidata nonché le deroghe all'applicazione di alcuni requisiti prudenziali.
2. Gli articoli da 6 a 24 della parte uno del CRR, unitamente al Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, definiscono il quadro normativo e regolamentare applicabile.
3. **DEROGA ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI PRUDENZIALI SU BASE INDIVIDUALE** (articolo 7 del CRR)

Qualora sia la filiazione di un ente creditizio sia l'ente impresa madre siano autorizzati e vigilati nel medesimo Stato membro, è possibile derogare all'applicazione dei requisiti prudenziali nei confronti di entrambi sulla base di una valutazione caso per caso e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del CRR.

Ai fini di tale valutazione, la BCE terrà conto dei fattori indicati qui di seguito.

- **Articolo 7, paragrafo 1, del CRR sulla deroga all'applicazione dei requisiti nei confronti delle filiazioni**

- (1) Per valutare se la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta, ossia se non sussistono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre, la BCE intende verificare che:

- (i) la struttura proprietaria e giuridica del gruppo non impedisca la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra impresa madre e filiazione assicuri trasferimenti rapidi;
 - (iii) le norme interne dell'impresa madre e delle filiazioni, i patti parasociali o altri accordi noti non contengano disposizioni che possano ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
 - (iv) in precedenza non vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario che possano avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;
 - (v) nessuna parte terza¹¹ possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (vi) la concessione della deroga sia stata debitamente considerata nel piano di risanamento e, se del caso, nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo;
 - (vii) la deroga non abbia effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento;
 - (viii) il modello COREP "Solvibilità del gruppo" (allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione¹²), che mira a fornire una visione completa su come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, non evidenzii alcuna discrepanza al riguardo.
- (2) Nel valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del CRR, in base al quale l'impresa madre è tenuta a soddisfare l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e a dichiarare, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, oppure che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile, la BCE terrà conto di quanto segue:
- (i) se gli enti ottemperano alla legislazione nazionale di attuazione del titolo VII, capo 2 della CRD;
 - (ii) se il processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP) per l'impresa madre dimostra che le misure, le strategie, i processi e i meccanismi posti in atto assicurano la sana gestione delle sue filiazioni;

¹¹ Per parte terza si intende una qualsiasi parte che non sia l'impresa madre, una filiazione, un membro dei rispettivi organi decisionali o un azionista.

¹² Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

- (iii) la deroga non abbia effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento;
 - (iv) con riferimento al fatto che i rischi siano di entità trascurabile, se il contributo della filiazione all'importo dell'esposizione complessiva al rischio non supera l'1% dell'esposizione totale del gruppo, o il suo contributo al totale dei fondi propri non eccede l'1% del totale dei fondi propri del gruppo¹³. (Tuttavia, in casi eccezionali, la BCE può applicare una soglia più elevata, se debitamente giustificato. Ad ogni modo, la somma dei contributi delle filiazioni che sono considerati trascurabili in relazione all'importo complessivo dell'esposizione al rischio non può superare il 5% dell'esposizione totale del gruppo, oppure la somma dei loro contributi al totale dei fondi propri non può eccedere il 5% del totale dei fondi propri del gruppo).
- (3) Nel valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in base al quale le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre devono coprire anche la filiazione, la BCE intende tenere conto di quanto segue:
- (i) se l'alta dirigenza dell'impresa madre è sufficientemente coinvolta nelle decisioni strategiche, in quanto stabilisce il grado di propensione al rischio e la gestione del rischio della filiazione;
 - (ii) se la funzione di gestione dei rischi e la funzione di conformità alle norme della filiazione e dell'impresa madre cooperano pienamente (ad esempio le funzioni di controllo dell'impresa madre hanno facile accesso a tutte le informazioni necessarie della filiazione);
 - (iii) se i sistemi informatici della filiazione e dell'impresa madre sono integrati o quanto meno perfettamente allineati;
 - (iv) se la filiazione che beneficia della deroga rispetta la politica di gestione dei rischi e il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio del gruppo (in particolare i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi);
 - (v) se lo SREP per l'impresa madre non evidenzia carenze nell'area della governance interna e gestione dei rischi.
- (4) Nel valutare la conformità al requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), in base al quale l'impresa madre è tenuta a detenere più del 50% dei diritti di voto connessi con le quote o azioni della filiazione o ad avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione, la BCE intende verificare che:

¹³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, allegato II, parte II, paragrafo 37.

- (i) non vi siano accordi che impediscono alle imprese madri di imporre tutte le misure necessarie per guidare il gruppo verso la conformità con i requisiti prudenziali.
- (5) Nel valutare una richiesta di deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del CRR, la BCE terrà altresì conto delle considerazioni relative al coefficiente di leva finanziaria dato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del CRR, la concessione di una tale deroga comporterà automaticamente una deroga anche al requisito di leva finanziaria allo stesso livello della struttura del gruppo.
- **Articolo 7, paragrafo 3, del CRR sulla deroga all'applicazione dei requisiti nei confronti di enti imprese madri**
- (1) Per valutare se la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), è soddisfatta, ossia se non sussistono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività nei confronti dell'impresa madre in uno Stato membro, la BCE intende verificare che:
- (i) la struttura proprietaria e giuridica del gruppo non impedisca la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri all'impresa madre in uno Stato membro assicuri trasferimenti rapidi;
 - (iii) le norme interne dell'impresa madre e delle filiazioni, i patti parasociali o altri accordi noti non contengano disposizioni che possano ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività nei confronti dell'ente impresa madre;
 - (iv) in precedenza non vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario che possano avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;
 - (v) nessuna parte terza possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (vi) la concessione della deroga sia stata debitamente considerata nel piano di risanamento e, se del caso, nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo;
 - (vii) la deroga non abbia effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento;
 - (viii) il modello COREP "Solvibilità del gruppo", che mira a fornire una visione completa di come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, non evidenzii alcuna discrepanza al riguardo.
- (2) Oltre a tali specificazioni, nel valutare la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), in base alla quale non devono sussistere rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido

trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro, la BCE verificherà se:

- (i) i fondi propri detenuti dalle filiazioni stabilite nello Spazio economico europeo (SEE) sono sufficienti ai fini della concessione della deroga all'ente impresa madre (ossia la concessione della deroga non dovrebbe essere giustificata sulla base di risorse provenienti da paesi terzi, a meno che non vi sia un riconoscimento ufficiale da parte dell'UE dell'equivalenza del paese terzo e non sussistano altri impedimenti);
 - (ii) gli azionisti di minoranza delle filiazioni non detengono insieme diritti di voto che permetterebbero loro di bloccare un accordo, una decisione o un atto dell'assemblea degli azionisti ai sensi della normativa societaria nazionale applicabile;
 - (iii) eventuali restrizioni di cambio non impediscono il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività.
- (3) Nel valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), in base al quale le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio rilevanti ai fini della vigilanza consolidata devono coprire anche l'ente madre in uno Stato membro, la BCE intende tenere conto di quanto segue:
- (i) se l'alta dirigenza dell'ente responsabile delle procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio rilevanti ai fini della vigilanza consolidata sia sufficientemente coinvolta nelle decisioni strategiche e quindi nella definizione della propensione al rischio e della gestione dei rischi dell'ente impresa madre;
 - (ii) l'esistenza di piena cooperazione tra l'ente impresa madre e le funzioni di gestione dei rischi e conformità alle norme dell'ente responsabile delle procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio rilevanti ai fini della vigilanza consolidata (ad esempio, se le funzioni di controllo di tale ente abbiano facile accesso a tutte le informazioni necessarie dell'ente impresa madre);
 - (iii) integrazione o quanto meno pieno allineamento dei sistemi informativi dell'ente responsabile delle procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio rilevanti ai fini della vigilanza consolidata con quelli dell'ente impresa madre;
 - (iv) conformità alla politica di gestione dei rischi e al quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio del gruppo (in particolare i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi) da parte dell'ente impresa madre che beneficia della deroga;
 - (v) assenza di carenze nell'ambito della governance interna e della gestione dei rischi in esito allo SREP relativo all'ente responsabile delle procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi rilevanti ai fini della vigilanza consolidata.

(4) Nel valutare una richiesta di deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del CRR, la BCE terrà altresì conto delle considerazioni relative al coefficiente di leva finanziaria dato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del CRR, la concessione di una tale deroga comporterà automaticamente una deroga anche al requisito di leva finanziaria allo stesso livello della struttura del gruppo.

- **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del CRR**

- **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 1**

Ai fini delle valutazioni nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, del CRR ci si attende che l'ente creditizio presenti i seguenti documenti; questi saranno considerati dalla BCE come prova del fatto che le condizioni stabilite nella legislazione sono soddisfatte.

- (i) Una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato dell'impresa madre, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, nella quale si dichiara che il gruppo vigilato significativo rispetta tutte le condizioni necessarie per la concessione della deroga o delle deroghe previste all'articolo 7 del CRR.
- (ii) Un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si attesta che non vi sono ostacoli al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività da parte dell'impresa madre in base agli atti legislativi o regolamentari applicabili (compresa la normativa tributaria) oppure ad accordi giuridicamente vincolanti.
- (iii) Una valutazione interna la quale conferma che la concessione della deroga è stata debitamente considerata nel piano di risanamento e nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, se disponibile, predisposti dall'ente in conformità della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)¹⁴.
- (iv) Prova che l'impresa madre ha garantito tutte le obbligazioni della filiazione, ad esempio mediante una copia di una garanzia firmata o un estratto di un registro pubblico che certifichi l'esistenza di tale garanzia o una dichiarazione equivalente, di cui vi sia traccia nello statuto dell'impresa madre o che siano stati approvati dall'assemblea generale e riportati nell'allegato al bilancio consolidato. In alternativa a una garanzia, gli enti creditizi possono fornire prova che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile.

¹⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.06.2014, pag. 190).

- (v) L'elenco delle entità per le quali è richiesta la deroga.
- (vi) Una descrizione del funzionamento dei meccanismi di finanziamento da utilizzare qualora un ente versi in difficoltà finanziarie, comprese le informazioni sul modo in cui tali meccanismi assicurino fondi che sono a) disponibili all'occorrenza e b) liberamente trasferibili.
- (vii) Una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore delegato e approvata dall'organo di amministrazione dell'impresa madre e dell'altro ente (o degli altri enti) richiedente la deroga, nella quale si attesta l'assenza di impedimenti di fatto che ostacolano il trasferimento dei fondi o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre.
- (viii) La documentazione approvata dagli organi di amministrazione dell'impresa madre e dagli altri enti richiedenti la deroga in cui si attesta che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono tutti gli enti inclusi nella richiesta.
- (ix) Una breve descrizione delle procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre o, nel caso di un gruppo orizzontale di enti, dell'ente su base consolidata, nonché informazioni sulla base contrattuale, se del caso, in virtù della quale la gestione del rischio per l'intero gruppo può essere controllata dall'entità responsabile di direzione e coordinamento.
- (x) La struttura dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione.
- (xi) Ogni accordo che attribuisca all'impresa madre il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.

- **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 3**

Ci si attende che gli enti richiedenti una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del CRR presentino alla BCE i seguenti documenti:

- (i) una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato dell'impresa madre, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, nella quale si dichiara che il gruppo vigilato significativo rispetta tutte le condizioni necessarie per la concessione della deroga o delle deroghe previste all'articolo 7 del CRR;
- (ii) un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si attesta che non vi sono ostacoli al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività nei confronti dell'impresa madre in base agli atti legislativi o regolamentari applicabili (compresa la normativa tributaria) oppure ad accordi giuridicamente vincolanti;

- (iii) una valutazione interna la quale conferma che la concessione della deroga è stata debitamente considerata nel piano di risanamento e nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, se disponibile, predisposti dall'ente in conformità della BRRD;
- (iv) una descrizione del funzionamento dei meccanismi di finanziamento da utilizzare qualora l'impresa madre versi in difficoltà finanziarie, comprese le informazioni sul modo in cui tali meccanismi assicurino fondi che sono a) disponibili all'occorrenza e b) liberamente trasferibili;
- (v) una dichiarazione sottoscritta dagli amministratori delegati delle relative filiazioni e approvata dagli organi di amministrazione di tali enti, attestante l'assenza di impedimenti di fatto al trasferimento dei fondi o al rimborso di passività nei confronti dell'impresa madre;
- (vi) documentazione approvata dall'organo di amministrazione dell'ente responsabile delle procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi rilevanti ai fini della vigilanza consolidata, in cui si attesta che le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi comprendono anche l'impresa madre;
- (vii) sintesi delle procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi rilevanti ai fini della vigilanza consolidata.

Le filiazioni stabilite in paesi non aderenti al SEE presentano, oltre a tale documentazione, una conferma scritta da parte dell'autorità del paese terzo competente per la vigilanza prudenziale di queste filiazioni, nella quale si attesta che non vi sono impedimenti di fatto al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività da parte della filiazione interessata all'impresa madre richiedente la deroga.

4. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ (articolo 8 del CRR)

L'articolo 8 del CRR consente all'autorità competente di derogare, in tutto o in parte, all'applicazione dei requisiti in materia di liquidità di cui alla parte sei del CRR a un ente creditizio nonché a tutte o alcune delle sue filiazioni nell'UE e di sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità purché siano soddisfatte determinate condizioni. I requisiti cui è possibile derogare ai sensi dell'articolo 8 del CRR sono i seguenti:

- (i) applicazione del requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 412, paragrafo 1, del CRR e ulteriormente precisato nel Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
- (ii) applicazione del requisito di finanziamento stabile ai sensi dell'articolo 413, paragrafo 1, del CRR e ulteriormente specificato nella parte sei, titolo IV, del CRR;
- (iii) applicazione dell'articolo 86 della CRD;

- (iv) applicazione dei relativi obblighi di segnalazione sulla liquidità ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del CRR, compresi gli obblighi di segnalazione riguardanti le ulteriori metriche per il controllo della liquidità di cui all'articolo 415, paragrafo 3, del CRR.

Nel formulare richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR, gli enti creditizi dovrebbero considerare quanto indicato ai punti seguenti.

- (i) La BCE intende escludere da queste deroghe i requisiti di segnalazione sulla liquidità (i requisiti di segnalazione resteranno pertanto vigenti), con la possibile eccezione dei casi in cui tutti gli enti creditizi che formano un sottogruppo di liquidità sono stabiliti nello stesso Stato membro.
- (ii) Gli enti creditizi che beneficiano già della deroga all'applicazione del requisito di finanziamento stabile di cui all'articolo 413, paragrafo 1, del CRR, ad esempio perché la decisione di deroga loro destinata si applica a tutta la parte sei del CRR, sono in linea di principio già esentati dall'applicazione del requisito di finanziamento stabile precisato alla parte sei, titolo IV, del CRR. La BCE può riesaminare le decisioni di deroga in qualsiasi momento per accertare che gli enti creditizi continuino a soddisfare le condizioni pertinenti per la concessione della deroga.
- (iii) Nel valutare se concedere la deroga all'applicazione dell'articolo 86 della CRD, la BCE considererà se l'ente soddisfa tutte le condizioni previste dall'articolo 8 del CRR nonché di seguito ulteriormente precisate, e se la richiesta di tale deroga è presentata contestualmente a una deroga all'applicazione sia dell'LCR che dell'NSFR.

- **Condizioni generali – per tutte le richieste di deroga**

Per ciascuna richiesta ai sensi dell'articolo 8 del CRR, ci si attende che l'ente creditizio fornisca le informazioni di seguito indicate.

- (1) Dettagli degli enti che saranno inclusi nel sottogruppo, la denominazione dell'ente al quale sarà assegnata la funzione di gestione della liquidità per il sottogruppo nonché una spiegazione delle motivazioni alla base della richiesta della deroga.
- (2) Con riferimento al requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del CRR in base al quale l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata è tenuto a conformarsi agli obblighi di cui alla parte sei del CRR, l'ente dovrebbe presentare quanto indicato ai punti seguenti.
 - (i) Un calcolo del requisito/dei requisiti di liquidità per cui si richiede la deroga (ossia l'LCR e/o l'NSFR) a livello di sottogruppo, che dimostri che il sottogruppo soddisfa i relativi requisiti applicabili nella giurisdizione in cui il sottogruppo è stabilito.
 - (ii) Dati del monitoraggio interno che confermino una solida posizione di liquidità e/o di finanziamento. Quest'ultima si considera solida qualora

l'ente creditizio su base consolidata abbia presentato negli ultimi due anni un adeguato livello di gestione e controllo della liquidità e del finanziamento. Ci si attende che l'ente creditizio segnali tutti gli impedimenti al libero trasferimento di fondi che possano derivare, in condizioni di mercato normali o di stress, dalle disposizioni nazionali in materia di liquidità.

(iii) L'LCR e/o l'NSFR di ogni entità del sottogruppo e i piani elaborati per conseguire o mantenere la conformità con i requisiti pertinenti qualora le deroghe non venissero concesse.

(3) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in base alla quale l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata è tenuto a monitorare e controllare costantemente le posizioni di liquidità e/o di finanziamento di tutti gli enti creditizi all'interno del sottogruppo che beneficia della deroga ed è tenuto ad assicurare un sufficiente livello di liquidità e/o di finanziamento per la totalità degli enti creditizi, l'ente creditizio dovrebbe fornire:

(i) l'organigramma della funzione di gestione della liquidità nel sottogruppo, nel quale sia rappresentato il grado di accentramento a livello di sottogruppo;

(ii) una descrizione dei processi, delle procedure e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio interno costante delle posizioni di liquidità delle entità precisando il grado in cui questi sono strutturati a livello di sottogruppo;

(iii) una descrizione del piano di emergenza di liquidità per il sottogruppo di liquidità.

(4) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del CRR, in base alla quale gli enti creditizi devono avere concluso contratti che, secondo le modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando arrivano a scadenza, l'ente creditizio dovrebbe fornire:

(i) i contratti conclusi tra entità facenti parte del sottogruppo di liquidità che non precisano importi o limiti temporali o che forniscono limiti temporali precisati nei seguenti sottoparagrafi "Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di LCR" e "Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di NSFR", a seconda dei casi;

(ii) prova che la libera circolazione di fondi e la capacità di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando arrivano a scadenza, non siano soggette a condizioni che possono ostacolarne o limitarne l'esercizio, confermata da un parere legale in tal senso emesso da una parte terza esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvata dall'organo di amministrazione;

- (iii) prova che, salvo il caso in cui la deroga sia revocata dalla BCE¹⁵, nessuna delle parti può unilateralmente risolvere i contratti o recedere da essi, o che i contratti sono soggetti a un preavviso, come precisato nei seguenti sottoparagrafi “Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di LCR” e “Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di NSFR”, a seconda dei casi.
- (5) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del CRR in base alla quale non devono esistere al momento, né essere previsti in futuro rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del CRR, l'ente creditizio dovrebbe fornire:
- (i) un parere legale, emesso da una parte terza esterna indipendente o dal servizio giuridico interno, approvato dall'organo di amministrazione, che attesti l'assenza di impedimenti di diritto, ad esempio in relazione alle normative fallimentari nazionali;
 - (ii) una valutazione interna la quale conclude che non esistono al momento né sono previsti in futuro rilevanti impedimenti di fatto o di diritto all'adempimento del contratto menzionato in precedenza e la quale conferma che la concessione della deroga è stata debitamente considerata nel piano di risanamento e nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, se disponibile, predisposti dall'ente creditizio in conformità della BRRD;
 - (iii) una conferma da parte dell'autorità nazionale competente che le disposizioni nazionali sulla liquidità e/o sul finanziamento, ove applicabili, non contengono rilevanti impedimenti di fatto o di diritto all'adempimento del contratto;
 - (iv) una valutazione interna che concluda che la deroga non ha effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento.

- **Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di LCR**

In caso di deroga al requisito di LCR, per quanto riguarda le specifiche dei contratti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del CRR, ci si attende:

- (1) che i contratti non prevedano limiti temporali oppure che, ove presenti, questi siano superiori di almeno 6 mesi rispetto alla validità della decisione di deroga;
- (2) prova che, salvo il caso in cui la deroga sia revocata dalla BCE, nessuna delle parti possa unilateralmente risolvere i contratti o recedere da essi, oppure che i contratti siano soggetti a un preavviso di 6 mesi previa comunicazione obbligatoria alla BCE.

¹⁵ Il contratto dovrebbe contenere una clausola in base alla quale, in caso di revoca della deroga da parte dell'autorità competente, il contratto stesso può essere risolto unilateralmente con effetto immediato.

- **Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di NSFR**

In caso di deroga al requisito di NSFR, per quanto riguarda le specifiche dei contratti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del CRR, ci si attende:

- (1) che i contratti non prevedano limiti temporali o che, ove presenti, questi siano superiori di almeno 18 mesi rispetto alla validità della decisione di deroga;
- (2) prova che, salvo il caso in cui la deroga sia revocata dalla BCE, nessuna delle parti possa unilateralmente risolvere i contratti o recedere da essi, o che i contratti siano soggetti a un preavviso di 18 mesi previa comunicazione obbligatoria alla BCE.

- **Deroghe ai requisiti di LCR e NSFR a livello transfrontaliero**

In caso di richiesta di deroga al requisito di LCR in conformità dell'articolo 8 del CRR con riferimento agli enti creditizi stabiliti in più Stati membri, in aggiunta alle specificazioni richiamate per la concessione di una deroga a livello nazionale, la BCE valuterà anche se le seguenti specificazioni sono soddisfatte.

- (1) Per valutare, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del CRR, la conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della CRD all'interno del singolo sottogruppo di liquidità, la BCE verificherà che la valutazione SREP del profilo di liquidità non evidenzia violazioni al momento della richiesta e nei tre mesi precedenti e la gestione della liquidità dell'ente creditizio sia ritenuta di qualità elevata nell'ambito dello SREP.
- (2) In caso di richiesta di deroga al requisito di LCR, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del CRR, alla distribuzione degli importi nonché all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità, si terrà in considerazione se le entità significative di un sottogruppo¹⁶ o i gruppi significativi di entità di un sottogruppo in uno Stato membro mantengano in questo Stato membro un ammontare adeguato di attività liquide di elevata qualità (high-quality liquid assets, HQLA). A tal fine, l'importo considerato adeguato, in linea di principio, sarebbe pari al 75% del livello di HQLA richiesto per soddisfare su base individuale o subconsolidata il requisito di LCR, in conformità del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e del CRR¹⁷.

¹⁶ Questo requisito si applica alle filiazioni che soddisfano a livello individuale almeno una delle soglie numeriche precisate agli articoli 50, 56, 61 o 65 del regolamento quadro sull'MVU. Se in uno Stato membro sono insediate più filiazioni ma nessuna soddisfa le soglie numeriche a livello individuale, tale requisito dovrebbe essere applicato anche nel caso in cui tutte le entità stabilite in quello Stato membro, in base alla posizione consolidata dell'impresa madre in quello Stato membro o in base alla posizione aggregata di tutte le filiazioni che fanno capo alla stessa impresa madre nell'UE e che sono stabilite in quello Stato membro, soddisfano almeno una delle soglie numeriche indicate agli articoli 50, 56 o 61 del regolamento quadro sull'MVU.

¹⁷ Il calcolo dell'importo di HQLA a livello individuale e subconsolidato non tiene conto dei trattamenti preferenziali, in particolare di quelli ammessi ai sensi dell'articolo 425, paragrafi 4 e 5, del CRR e dell'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in materia di LCR.

- (3) In caso di richiesta di deroga al requisito di NSFR, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del CRR, alla distribuzione degli importi nonché all'ubicazione del finanziamento stabile disponibile nel singolo sottogruppo di liquidità, si terrà in considerazione se le entità significative di un sottogruppo¹⁸ o i gruppi significativi di entità di un sottogruppo in uno Stato membro mantengano in questo Stato membro un ammontare adeguato di finanziamento stabile disponibile. A tal fine, l'importo considerato adeguato, in linea di principio, sarebbe pari al 75% del livello di finanziamento stabile disponibile richiesto per soddisfare su base individuale o subconsolidata il requisito di NSFR di cui all'articolo 413, paragrafo 1, del CRR, ulteriormente precisato alla parte sei, titolo IV, del CRR¹⁹.
- (4) Con riferimento alla valutazione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del CRR, della necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei del CRR, in caso di deroga nei confronti di enti creditizi situati in uno Stato membro partecipante e in uno Stato membro non partecipante e in assenza di disposizioni nazionali che definiscano parametri più stringenti, il requisito di LCR, e rispettivamente il requisito di NSFR, è il livello più elevato applicabile fra i paesi in cui sono ubicate le filiazioni e l'entità apicale su base consolidata, se consentito dal diritto nazionale.
- (5) Al fine di valutare se vi sia una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera f), del CRR, la BCE considererà:
- (i) i piani alternativi esistenti per soddisfare i requisiti normativi, qualora le deroghe non fossero concesse o fossero revocate;
 - (ii) una valutazione esauriente delle implicazioni che dovrà essere effettuata dall'organo di amministrazione e, ove richiesto, dalle autorità competenti, e presentata alla BCE.

- **Documentazione relativa all'articolo 8 del CRR**

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 8 del CRR ci si attende che l'ente creditizio presenti la seguente documentazione, che sarà considerata dalla BCE come prova del fatto che i criteri stabiliti nella legislazione sono soddisfatti:

- (i) una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato della banca, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, nella quale si attesta che

¹⁸ Questo requisito si applica alle filiazioni che soddisfano a livello individuale almeno una delle soglie numeriche precisate agli articoli 50, 56, 61 o 65 del regolamento quadro sull'MVU. Se in uno Stato membro sono insediate più filiazioni ma nessuna soddisfa le soglie numeriche a livello individuale, tale requisito dovrebbe essere applicato anche nel caso in cui tutte le entità stabilite in quello Stato membro, in base alla posizione consolidata dell'impresa madre in quello Stato membro o in base alla posizione aggregata di tutte le filiazioni che fanno capo alla stessa impresa madre nell'UE e che sono stabilite in quello Stato membro, soddisfano almeno una delle soglie numeriche indicate agli articoli 50, 56 o 61 del regolamento quadro sull'MVU.

¹⁹ Il calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile a livello individuale o subconsolidato non tiene conto dei trattamenti preferenziali, in particolare di quelli ammessi ai sensi dell'articolo 428 nonies del CRR.

l'ente creditizio soddisfa tutti i criteri relativi alla deroga di cui all'articolo 8 del CRR;

- (ii) una descrizione del perimetro del sottogruppo o dei sottogruppi di liquidità che devono essere costituiti, unitamente all'elenco di tutte le entità interessate dalla deroga;
- (iii) una descrizione precisa dei requisiti in relazione ai quali l'ente richiede la deroga.

5. METODO DI CONSOLIDAMENTO INDIVIDUALE (articolo 9 del CRR)

La BCE intende avvalersi del metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del CRR per le filiazioni di enti creditizi nello stesso Stato membro, le cui esposizioni o passività rilevanti siano nei confronti del medesimo ente impresa madre. La BCE condurrà la relativa valutazione caso per caso considerando, fra gli altri aspetti, se i fondi propri a livello subconsolidato siano sufficienti ad assicurare la conformità dell'ente sulla base della sua situazione individuale. Ai fini di tale valutazione si terrà conto anche dei criteri per la concessione della deroga stabiliti all'articolo 7 del CRR (cfr. sopra), ove opportuno e previsto all'articolo 9, paragrafo 1, del CRR.

6. DEROGHE PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE (articolo 10 del CRR)

La BCE concederà una deroga agli enti affiliati a un organismo centrale e all'organismo centrale medesimo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10 del CRR.

Nel valutare la concessione di una deroga agli enti affiliati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del CRR, la BCE terrà conto del fatto che siano soddisfatti i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo.

- (1) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), in base al quale gli impegni assunti dall'organismo centrale e dagli enti a esso affiliati sono garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati sono pienamente garantiti dall'organismo centrale, si terrà conto di quanto segue:
 - (i) se i fondi possono essere trasferiti oppure le passività possono essere rimborsate da un membro della rete a un altro con rapidità e se il metodo di trasferimento o di rimborso è sufficientemente semplice;
 - (ii) se vi sono indicazioni basate sui dati passati riguardanti il flusso dei fondi tra membri della rete che dimostrano la capacità di effettuare rapidi trasferimenti di fondi o rimborsi di passività;
 - (iii) se le norme interne dei membri della rete o i patti parasociali o altri accordi noti non contengono disposizioni che possono ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;

- (iv) se la capacità congiunta di assorbimento dei rischi dell'organismo centrale e degli enti affiliati è sufficiente a coprire le perdite attese e inattese dei membri.
- (2) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), in base al quale la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti a esso affiliati devono essere controllate, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti, la BCE verificherà che:
- (i) il modello COREP "Solvibilità del gruppo", che mira a fornire una visione completa su come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, non evidenzia alcuna discrepanza al riguardo;
 - (ii) l'organismo centrale e gli enti affiliati si conformino ai requisiti previsti dal CRR, compresi quelli di segnalazione, su base consolidata.
- (3) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), in base al quale la dirigenza dell'organismo centrale deve avere il potere di impartire istruzioni alla dirigenza degli enti a esso affiliati, la BCE terrà conto di quanto segue:
- (i) se tali istruzioni garantiscono che gli enti affiliati rispettino i requisiti di legge e le norme interne al fine di salvaguardare la solidità del gruppo;
 - (ii) se le istruzioni che l'organismo centrale può impartire coprono almeno gli obiettivi elencati negli orientamenti del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors, CEBS)²⁰, emanati il 18 novembre 2010.

Ai fini della valutazione della BCE con riferimento alla concessione di una deroga all'organismo centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del CRR, ci si attende che l'ente creditizio presenti i documenti menzionati in precedenza, a dimostrazione del fatto che le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del CRR sono rispettate.

In aggiunta, allo scopo di valutare l'osservanza della seconda condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, ci si attende che l'ente fornisca prova che le passività o gli impegni dell'organismo centrale sono interamente garantiti dagli enti affiliati. A titolo esemplificativo, può essere considerata una prova la copia di una garanzia firmata o il riferimento a un registro pubblico che certifichi l'esistenza di tale garanzia o una dichiarazione equivalente, di cui vi sia traccia nelle norme interne degli enti affiliati o che sia stata approvata dall'assemblea generale e riportata in allegato al bilancio.

7. VIGILANZA SU BASE SUBCONSOLIDATA (articolo 11, paragrafo 6, del CRR)

²⁰ "CEBS's guidelines regarding revised Article 3 of Directive 2006/48/EC", Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, novembre 2010.

La BCE ritiene ragionevole richiedere agli enti di rispettare gli obblighi previsti dalle parti da due a otto del CRR nonché dal titolo VII della Direttiva 2013/36/UE a livello subconsolidato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del CRR nei casi in cui:

- (i) ciò sia giustificato ai fini di vigilanza dalla natura specifica dei rischi o dalla struttura patrimoniale di un ente creditizio;
- (ii) gli Stati membri abbiano adottato dispositivi di legge nazionali che richiedono la separazione strutturale delle attività svolte all'interno di un gruppo bancario.

La valutazione sarà effettuata caso per caso.

8. CONSOLIDAMENTO (articolo 18, paragrafo 7, del CRR)

La BCE intende consentire agli enti di applicare un metodo diverso da quello del patrimonio netto (equity method) solo su istanza di parte e a condizione che l'ente dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 7, del CRR.

Per soddisfare le richiamate condizioni, la richiesta formulata dall'ente andrebbe corredata dalle seguenti informazioni: a) motivazioni articolate alla base dell'utilizzo di un metodo differente; b) valutazione qualitativa e quantitativa della presunta rappresentazione inadeguata dei rischi o degli oneri indebiti che deriverebbero dall'applicazione del metodo del patrimonio netto e c) prova che la metodologia alternativa determini un trattamento prudente al pari del metodo del patrimonio netto.

La BCE si attende di inserire nella decisione di autorizzazione una clausola di revisione per accertare che, nel caso di modifica del trattamento prudenziale delle partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 18, paragrafo 7, primo comma, l'applicazione di un metodo diverso da quello del patrimonio netto continui ad essere prudente.

9. ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO (articolo 19, paragrafo 2, del CRR)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del CRR, la BCE ritiene che l'autorizzazione all'esclusione dall'ambito del consolidamento prudenziale debba essere concessa soltanto in circostanze eccezionali e alle condizioni stabilite nel CRR. A tale riguardo, enti, enti finanziari o imprese strumentali che siano filiazioni o imprese in cui è detenuta una partecipazione possono essere considerati di interesse trascurabile soltanto in relazione al monitoraggio degli enti quando gli enti siano in grado di fornire solida evidenza di tale interesse trascurabile sulla base di una valutazione approfondita di tutti i rischi derivanti da tali soggetti, e la BCE determina caso per caso che la loro esclusione dall'ambito del consolidamento prudenziale non incide e non ci si attende che incida sul monitoraggio degli enti su base consolidata. Nel caso eccezionale in cui la BCE consenta l'esclusione dall'ambito di consolidamento di una filiazione o di un soggetto in cui è detenuta una partecipazione, la BCE si attende che la partecipazione in tale filiazione o soggetto sia trattata come un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario, purché la definizione di cui all'articolo 43 del CRR sia soddisfatta e la sua valutazione sia effettuata secondo il metodo del patrimonio netto oppure, ove fosse

indebitamente oneroso applicare tale metodo, mediante il metodo di valutazione applicabile ai sensi del quadro contabile di riferimento.

10. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO:
UTILIZZO DEGLI IFRS A FINI PRUDENZIALI (articolo 24, paragrafo 2, del CRR)

La BCE ha deciso di non esercitare in modo generale l'opzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del CRR, che permette alle autorità competenti di richiedere agli enti creditizi di effettuare a fini prudenziali la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards, IAS) anche nei casi in cui la disciplina contabile nazionale applicabile richiede l'utilizzo delle norme contabili nazionali (National Generally Accepted Accounting Principles, nGAAP) (cfr. anche l'articolo 24, paragrafo 1, del CRR). Le banche possono quindi continuare a effettuare le segnalazioni all'autorità di vigilanza conformemente ai principi contabili nazionali.

Tuttavia la BCE valuterà le richieste di utilizzo degli IAS per le segnalazioni prudenziali (anche nei casi di applicabilità degli n-GAAP nell'ambito della disciplina contabile nazionale) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del CRR.

A tal fine la BCE si attende che:

- (1) la richiesta sia presentata dai rappresentanti legali di tutte le entità giuridiche all'interno di un gruppo bancario che di fatto applicheranno i principi contabili internazionali per le segnalazioni prudenziali in seguito all'approvazione della richiesta;
- (2) a fini prudenziali si applichi il medesimo quadro contabile a tutte le entità segnalanti all'interno di un gruppo bancario, in modo da assicurare coerenza tra le filiazioni stabilite nello stesso Stato membro o anche in Stati membri diversi (nel contesto di questo esercizio, per gruppo bancario si intende un gruppo formato da tutti i soggetti vigilati significativi che rientrano nel gruppo definito nella decisione sulla significatività applicabile ai soggetti richiedenti);
- (3) venga presentata una dichiarazione del revisore esterno in cui si certifica che i dati secondo gli principi internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) segnalati dall'ente in seguito all'approvazione della richiesta sono in linea con gli IFRS applicabili omologati dalla Commissione europea. Tale dichiarazione deve essere trasmessa alla BCE unitamente ai dati delle segnalazioni, che il revisore certifica con cadenza almeno annuale.

L'utilizzo degli IFRS per i requisiti di segnalazione prudenziale si applicherà in modo permanente a tutti i requisiti pertinenti in materia di segnalazioni prudenziali una volta notificata all'ente creditizio la decisione della BCE di approvare la richiesta.

La BCE può considerare, se opportuno e valutando caso per caso, l'applicazione di un periodo transitorio per la piena attuazione delle summenzionate condizioni.

Capitolo 2

Fondi propri

1. Il presente capitolo delinea la politica della BCE in materia di definizione e calcolo dei fondi propri.
2. La parte due del CRR nonché il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione²¹ definiscono il quadro normativo e regolamentare vigente.
3. CLASSIFICAZIONE DELLE EMISSIONI SUCCESSIVE COME STRUMENTI DEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (articolo 26, paragrafo 3, del CRR)

La BCE ritiene che le disposizioni che governano le emissioni precedenti e successive siano “sostanzialmente analoghe” ove non siano intervenute modifiche alle disposizioni che disciplinano le emissioni precedenti²² tali da incidere nella sostanza sulle clausole rilevanti ai fini della valutazione dell’ammissibilità nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) e della concessione dell’autorizzazione.

Gli enti creditizi che intendano avvalersi della procedura di notifica dovrebbero presentare alla BCE i seguenti documenti almeno 20 giorni di calendario prima della data prevista per la classificazione dello strumento come CET1:

- (1) dichiarazione attestante che a) non sono state apportate modifiche nella sostanza alle disposizioni che governano l’emissione rilevanti ai fini della valutazione della conformità agli articoli 28 o 29 del CRR e al Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione; b) lo strumento non è finanziato direttamente o indirettamente dall’ente e c) non sono presenti meccanismi tali da alterare la sostanza economica dello strumento ai sensi dell’articolo 79, lettera a), del CRR;
- (2) prova che lo strumento è interamente versato;
- (3) descrizione delle modifiche apportate alle disposizioni che governano l’emissione precedente e autovalutazione dei motivi per cui tali modifiche non rilevano ai fini della valutazione della conformità agli articoli 28 o 29 del CRR e al pertinente regolamento delegato;

²¹ Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

²² Per gli strumenti di capitale soggetti ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite, vanno debitamente considerate anche le modifiche a tali accordi. La BCE si attende che sia improbabile considerare gli strumenti di capitale emessi a fronte di conferimenti in natura come successiva emissione governata da disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che disciplinano le precedenti emissioni per le quali l’ente ha già ottenuto l’autorizzazione. Al contrario dei conferimenti in denaro, infatti, i conferimenti in natura differiscono da un’emissione all’altra; risulta pertanto molto improbabile la possibilità di ricorrere alla valutazione effettuata per l’emissione precedente già autorizzata.

- (4) versione con modifiche in evidenza delle disposizioni che governano l'emissione, che indica le differenze tra le disposizioni che disciplinano l'emissione corrente e quelle che governano l'emissione precedente²³.

La notifica si considera avvenuta quando la BCE informa l'ente creditizio di aver ricevuto la comunicazione completa. Se entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della notifica la BCE non solleva obiezioni in merito alla condizione per cui le disposizioni che governano l'emissione successiva siano sostanzialmente analoghe a quelle che disciplinano l'emissione precedente, l'ente può classificare lo strumento come strumento CET1. In caso di obiezioni, si applica la procedura standard di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del CRR.

4. DEFINIZIONE DI SOCIETÀ MUTUA (articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del CRR)

La BCE considera che un ente abbia i requisiti per essere ritenuto una società mutua ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i), del CRR purché sia definito tale dal diritto nazionale e sulla base dei criteri specifici di cui al Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

5. DEDUZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE (articolo 49, paragrafo 1, del CRR)

Con riferimento alla possibilità di non dedurre le partecipazioni prevista all'articolo 49, paragrafo 1, del CRR, agli enti creditizi significativi è applicabile il seguente trattamento:

- (i) qualora l'autorizzazione a non dedurre le partecipazioni sia già stata rilasciata dall'autorità nazionale competente prima del 4 novembre 2014, l'ente creditizio può continuare a non dedurre le relative partecipazioni sulla base di tale autorizzazione purché siano soddisfatti adeguati obblighi informativi;
- (ii) qualora l'ente creditizio intenda presentare alla BCE richiesta per il rilascio di tale autorizzazione, la BCE concederà l'autorizzazione purché siano soddisfatti i criteri previsti dal CRR e adeguati obblighi informativi.

6. DEDUZIONE DI STRUMENTI DI FONDI PROPRI EMESSI DA SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO (articolo 49, paragrafo 2, del CRR)

La BCE considera che la deduzione degli strumenti di fondi propri detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che sono inclusi nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del CRR sia necessaria in casi specifici e, in particolare, in caso di separazione strutturale e programmazione della risoluzione. Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, ultimo comma, la presente disposizione non si applica al calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti di cui agli

²³ Se lo strumento non è ancora stato emesso, la dichiarazione che lo strumento non è finanziato direttamente o indirettamente dall'ente e la prova che lo strumento è interamente versato devono essere presentate entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione.

articoli 92 bis e 92 ter, che sono invece calcolati conformemente al quadro per le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 4.

7. CALCOLO DEL VALORE DI ATTIVAZIONE PER GLI STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 EMESSI DA IMPRESE FILIAZIONI CON SEDE IN UN PAESE TERZO (articolo 54, paragrafo 1, lettera e), del CRR)

La BCE intende considerare la normativa nazionale del paese terzo o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti come equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 54 del CRR se:

- (i) l'ente fornisce alla BCE un parere legale firmato redatto da uno studio indipendente e riconosciuto nel quale si confermi che la normativa di tale paese terzo e le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti siano almeno equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 54 del CRR;
- (ii) la consultazione con l'ABE conferma la valutazione dell'equivalenza.

8. RIDUZIONE DEI FONDI PROPRI: REQUISITO DI UN MARGINE ECCEDENTE DI CAPITALE (articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del CRR)

La BCE intende determinare il margine eccedente previsto dall'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del CRR, ai fini della riduzione dei fondi propri, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, previa valutazione di tutti i fattori seguenti:

- (i) se l'ente creditizio che adotta una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del CRR continui a superare, su un orizzonte di tre anni, i requisiti patrimoniali complessivi²⁴ stabiliti nell'ultima decisione SREP applicabile in misura almeno pari agli orientamenti relativi ai fondi propri aggiuntivi stabiliti nella stessa decisione SREP;
- (ii) se l'ente creditizio che adotta una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del CRR continui a superare, su un orizzonte di tre anni, i requisiti stabiliti nella BRRD e negli articoli 92 bis o ter del CRR, a seconda dei casi, in misura almeno pari al margine ritenuto necessario dal Comitato di risoluzione unico, d'accordo con la BCE, per soddisfare la condizione di cui all'articolo 78 bis del CRR;
- (iii) l'impatto della prospettata riduzione sulla relativa classe di fondi propri;
- (iv) se l'ente creditizio che adotta una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del CRR, continui a superare, su un orizzonte di tre anni, il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del CRR, il requisito aggiuntivo in materia di fondi propri per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva previsto dall'ultima decisione SREP applicabile e la riserva del coefficiente di leva finanziaria

²⁴ Il riferimento alla dotazione di capitale superiore ai requisiti patrimoniali complessivi comporta anche l'eccesso rispetto alle classi più elevate dei requisiti di fondi propri, ossia a) il requisito CET1 maggiorato del requisito combinato di riserva di capitale (combined buffer requirement, CBR) e b) il requisito di classe 1 maggiorato del CBR dello stesso margine.

di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del CRR, in misura almeno pari agli orientamenti relativi ai fondi propri aggiuntivi per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva definiti nell'ultima decisione SREP applicabile.

Peraltro, le richieste di riduzione dei fondi propri provenienti da enti che non rispettino i margini sopra definiti possono essere autorizzate caso per caso ove debitamente motivate da solide argomentazioni prudenziali. Qualora il margine di cui al punto ii) non sia rispettato, la BCE chiederà il parere del Comitato di risoluzione unico sull'eventualità che la riduzione dei fondi propri possa compromettere il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri e passività ammissibili di cui agli articoli 92 bis o 92 ter del CRR e alla BRRD.

Se ai fini del punto i) o iv) l'ente non è soggetto a orientamenti in materia di fondi propri aggiuntivi, il margine sarà determinato caso per caso tenendo conto delle circostanze specifiche dell'ente.

9. RIDUZIONE DEI FONDI PROPRI: AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA GENERALE (articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del CRR)

La BCE intende concedere l'autorizzazione preventiva generale prevista dall'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del CRR, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite nel citato articolo e nel Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. La BCE intende determinare il margine di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del CRR dopo aver valutato tutti i fattori enunciati al paragrafo 8.

10. RIDUZIONE DEI FONDI PROPRI: SOCIETÀ MUTUE, ENTI DI RISPARMIO, SOCIETÀ COOPERATIVE (articolo 78, paragrafo 3, del CRR)

Con riferimento agli strumenti emessi da società mutue, enti di risparmio, società cooperative o enti analoghi in conformità degli articoli 27 e 29 del CRR, la BCE intende concedere la deroga di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del CRR valutando caso per caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. In particolare, la BCE terrà conto dei seguenti aspetti:

- (i) se l'ente ha la facoltà sia di posticipare il rimborso sia di limitare l'importo da rimborsare;
- (ii) se l'ente gode di tali facoltà per un periodo di tempo indeterminato;
- (iii) se l'ente stabilisce la portata dei limiti sulla base della sua situazione prudenziale in qualunque momento tenendo conto a) della sua situazione complessiva finanziaria, di liquidità e di solvibilità e b) dell'ammontare del capitale primario di classe 1 (CET1), del capitale di classe 1 (Tier 1, T1) e del capitale totale (Total Capital) rispetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio, dei requisiti specifici in materia di fondi propri e del requisito combinato di riserva di capitale, come applicabili all'ente.

La BCE può ulteriormente limitare il rimborso oltre quanto previsto dalle disposizioni legislative o contrattuali.

11. RIDUZIONE DEGLI STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 O DEGLI STRUMENTI DI CLASSE 2 NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI EMISSIONE (articolo 78, paragrafo 4, del CRR)

Fatte salve le pertinenti condizioni previste dall'articolo 78, paragrafo 1, del CRR, la BCE intende:

- (i) autorizzare in via generale la riduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2 nei cinque anni successivi alla data di emissione alle condizioni precisate all'articolo 78, paragrafo 4, lettere c) ed e), del CRR;
- (ii) autorizzare la riduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2 nei cinque anni successivi alla data di emissione alle condizioni precisate all'articolo 78, paragrafo 4, lettere a), b) e d), del CRR, soltanto sulla base di una valutazione caso per caso;

12. DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DI STRUMENTI DI FONDI PROPRI O PASSIVITÀ AMMISSIBILI DAI FONDI PROPRI E DALLE PASSIVITÀ AMMISSIBILI NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE DI ASSISTENZA FINANZIARIA (articolo 79, paragrafo 1, del CRR)

La BCE ritiene che si possa derogare temporaneamente alla deduzione di strumenti di fondi propri o passività ammissibili al fine di agevolare un'operazione di assistenza finanziaria, ove siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 79, paragrafo 1, del CRR e all'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

13. DEROGA PER GLI STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E GLI STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA SOCIETÀ VEICOLO (articolo 83, paragrafo 1, del CRR)

La BCE intende concedere fino al 31 dicembre 2021 la deroga di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del CRR al fine di includere gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo (special purpose entity, SPE) nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 di un ente creditizio, in base alle condizioni stabilite nel citato articolo e nell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. La BCE intende accordare tale deroga nei casi in cui le altre attività detenute dall'SPE siano minime e non significative.

14. INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 A LIVELLO CONSOLIDATO (articolo 84 del CRR)

La BCE riterrebbe opportuno applicare l'articolo 84, paragrafo 1, del CRR a una società di partecipazione finanziaria impresa madre di un ente creditizio, al fine di assicurare che sia inclusa nel patrimonio di vigilanza solo la parte dei fondi propri consolidati che è prontamente disponibile per la copertura delle perdite a livello dell'impresa madre.

Capitolo 3

Requisiti patrimoniali

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE in materia di requisiti patrimoniali.
2. La parte tre del CRR e gli orientamenti dell'ABE applicabili definiscono il quadro normativo e regolamentare vigente.
3. CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO - ESPOSIZIONI INFRAGRUPPO (articolo 113, paragrafo 6, del CRR)

La BCE è del parere che una richiesta di non applicare i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del CRR, possa essere approvata, valutando caso per caso, per gli enti creditizi che presentano una richiesta specifica. Come chiaramente stabilito nell'articolo 113, paragrafo 6, lettera a), la controparte dell'ente creditizio deve essere un altro ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale cui si applicano requisiti prudenziali adeguati. Inoltre, la controparte deve essere stabilita nello stesso Stato membro dell'ente creditizio (articolo 113, paragrafo 6, lettera d)).

Ai fini di tale valutazione, la BCE terrà conto dei fattori indicati qui di seguito.

- (1) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera b), del CRR, in base al quale la controparte deve essere inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente, la BCE considererà se le entità del gruppo oggetto di valutazione sono incluse integralmente nello stesso consolidamento in uno Stato membro partecipante utilizzando i metodi di consolidamento prudenziale stabiliti nell'articolo 18 del CRR.
- (2) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera c), del CRR in base al quale la controparte deve essere soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente, la BCE considererà se:
 - (i) l'alta dirigenza delle entità che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR è responsabile della gestione del rischio e la misurazione del rischio è oggetto di esame periodico;
 - (ii) all'interno dell'organizzazione sono stabiliti meccanismi di comunicazione periodica e trasparente tali per cui l'organo di amministrazione, l'alta dirigenza, le linee di business, la funzione di gestione del rischio e le altre funzioni di controllo sono tutti in grado di condividere informazioni relative alla misurazione, all'analisi e al monitoraggio del rischio;
 - (iii) le procedure e i sistemi di informazione interni sono coerenti e attendibili in tutto il gruppo consolidato e permettono quindi di individuare, misurare e monitorare tutte le fonti di rischi pertinenti su base consolidata e anche, nella misura del necessario, separatamente per entità, linea di business e portafoglio;

- (iv) le informazioni fondamentali in materia di rischio sono segnalate regolarmente alla funzione centrale di gestione dei rischi dell'impresa madre per consentire di valutare, misurare e controllare adeguatamente il rischio in modo accentrato in tutte le entità del gruppo interessate.
- (3) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del CRR, ossia che non sussistono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività dalla controparte all'ente²⁵, la BCE considererà se:
- (i) la struttura proprietaria e giuridica del gruppo impedisce la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra l'ente e la controparte assicura trasferimenti rapidi;
 - (iii) le norme interne dell'ente e della controparte, i patti parasociali o altri accordi noti contengono disposizioni che possano ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività dalla controparte all'ente;
 - (iv) in precedenza vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario che possono avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;
 - (v) parti terze possano esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (vi) il modello COREP "Solvibilità del gruppo", che mira a fornire una visione completa di come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, evidenzia discrepanze al riguardo.

- **Documentazione connessa alle decisioni di approvazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 6**

Ai fini delle valutazioni nell'ambito dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR, ci si attende che l'ente creditizio richiedente presenti i seguenti documenti, salvo che questi non siano già stati trasmessi alla BCE in ottemperanza ad altri regolamenti, altre decisioni o altri obblighi:

- (i) un organigramma aggiornato delle entità del gruppo consolidato incluse integralmente nell'ambito di consolidamento nello stesso Stato membro, la qualifica prudenziale delle singole entità (ente creditizio, impresa di investimento, ente finanziario, impresa strumentale) e l'identificazione delle entità che intendono applicare l'articolo 113, paragrafo 6, del CRR;

²⁵ Oltre i limiti derivanti dalla normativa societaria nazionale.

- (ii) una descrizione delle politiche di gestione e dei sistemi di controllo dei rischi, oltre che delle modalità con cui sono definiti e applicati a livello centrale;
- (iii) l'eventuale base contrattuale del quadro di riferimento di gruppo per la gestione del rischio assieme a documentazione aggiuntiva quale ad esempio le politiche aziendali di gruppo in materia di rischio di credito, rischio di mercato, rischio di liquidità e rischio operativo;
- (iv) una descrizione delle possibilità per l'ente/impresa madre di imporre la gestione del rischio a livello di intero gruppo;
- (v) una descrizione del meccanismo che assicura il rapido trasferimento dei fondi propri e il rimborso di passività in caso di dissesto finanziario da parte di un'entità del gruppo;
- (vi) una lettera sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa madre ai sensi delle norme applicabili, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, in cui si dichiara che l'ente creditizio vigilato significativo rispetta a livello di gruppo tutte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, del CRR;
- (vii) un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si attesta che al di là dei limiti fissati nella normativa societaria non vi sono ostacoli al trasferimento di fondi o al rimborso di passività in base agli atti legislativi o regolamentari applicabili (compresa la normativa tributaria) oppure ad accordi giuridicamente vincolanti;
- (viii) una dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legali e approvata dagli organi di amministrazione dell'impresa madre e delle entità del gruppo che intendono applicare l'articolo 113, paragrafo 6, del CRR nella quale si attesta l'assenza di impedimenti di fatto che ostacolano il trasferimento di fondi o il rimborso di passività.

4. DURATA DELLE ESPOSIZIONI (articolo 162 del CRR)

Qualora gli enti non abbiano ricevuto l'autorizzazione a utilizzare la propria perdita in caso di default (loss given default, LGD) e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, la BCE ritiene opportuno richiedere che venga assegnato il valore della durata (M) definito all'articolo 162, paragrafo 1, primo comma, del CRR e che non sia ammesso l'uso della durata di cui al paragrafo 2 del citato articolo.

5. RACCOLTA DEI DATI (articolo 179 del CRR)

Ai fini dell'articolo 179, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, del CRR la BCE intende consentire agli enti creditizi una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti previsti per i dati raccolti prima del 1° gennaio 2007, purché gli enti abbiano

effettuato gli aggiustamenti necessari a realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default di cui all'articolo 178 del CRR o con quella di perdita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del CRR.

6. STIME INTERNE DELLE RETTIFICHE PER VOLATILITÀ (articolo 225, paragrafo 2, lettera e), del CRR)

Ai fini dell'articolo 225, paragrafo 2, lettera e), del CRR la BCE ritiene solo opportuno mantenere i requisiti previsti affinché gli enti creditizi possano avvalersi di un periodo di osservazione più breve per il calcolo delle rettifiche di volatilità nei casi in cui tali requisiti siano già presenti nel diritto nazionale prima della pubblicazione finale di questa guida.

7. TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO (articolo 244, paragrafo 2, e articolo 245, paragrafo 2, del CRR)

La BCE può ritenere necessario discostarsi dall'ipotesi generale secondo cui il trasferimento di un rischio di credito significativo avverrebbe nei due casi definiti all'articolo 244, paragrafo 2, e dall'articolo 245, paragrafo 2, del CRR, che riguardano rispettivamente la cartolarizzazione tradizionale e quella sintetica, valutando caso per caso e seguendo gli orientamenti dell'ABE sul trasferimento di rischio significativo²⁶ emanati il 7 luglio 2014.

8. ATTUAZIONE DEL METODO DEI MODELLI INTERNI (articolo 283, paragrafo 3, del CRR)

La BCE intende autorizzare gli enti ad applicare per un periodo limitato di tempo il metodo dei modelli interni (internal model method, IMM) in modo sequenziale alle diverse tipologie di operazioni ai sensi dell'articolo 283, paragrafo 3, del CRR, sulla base di una valutazione caso per caso.

Ai fini di tale valutazione la BCE si propone di considerare se:

- (i) al momento dell'autorizzazione la copertura iniziale riguarda i derivati sui tassi di interesse e i derivati in valuta estera "plain vanilla" e copre il 50% sia delle attività ponderate per il rischio (risk weighted assets, RWA) (calcolato con esposizioni sulla base del metodo non IMM prescelto, in conformità dell'articolo 271, paragrafo 1, del CRR) sia del numero di negoziazioni (intese come operazioni, non come singole posizioni (leg));
- (ii) è stata raggiunta nell'arco di tre anni una copertura superiore al 65% delle RWA (sulla base di metodi IMM o non IMM, a seconda dell'operazione di negoziazione) e al 70% del numero di negoziazioni (intese come operazioni legali, non come singole posizioni (leg)) in relazione al rischio totale di controparte;

²⁶ [Orientamenti dell'ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito di cui agli articoli 243 e 244 del Regolamento \(UE\) n. 575/2013 \(ABE/GL/2014/05\)](#), Autorità bancaria europea, luglio 2014.

- (iii) qualora una quota superiore al 35% delle RWA o al 30% del numero di negoziazioni resti esclusa dall'IMM dopo il periodo di tre anni, ci si attenderebbe che l'ente creditizio dimostri che, a causa della mancanza di dati per la calibrazione, non è possibile applicare i modelli alle tipologie di operazioni che restano escluse, oppure che l'utilizzo di esposizioni assoggettate al metodo standardizzato è sufficientemente prudente.

9. CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE (articolo 284, paragrafi 4 e 9, del CRR)

La BCE intende valutare la necessità di richiedere un fattore alfa (α) superiore a 1,4 ai fini del calcolo del valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 4, del CRR, valutando caso per caso in base alle carenze del modello oppure al rischio di modello. Inoltre si ritiene che, a fini prudenziali, α debba essere in linea di principio il valore stabilito nel citato paragrafo.

10. RISCHIO OPERATIVO: METODO BASE (articolo 315, paragrafo 3, del CRR) E METODO STANDARDIZZATO (articolo 317 del CRR) PER IL CALCOLO DEI REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI

Nell'eventualità di fusioni, acquisizioni o cessioni di entità o attività, la BCE intende esercitare entrambe le opzioni previste in ciascun articolo valutando caso per caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate.

11. CALCOLO DELLA MISURA DEL VALORE A RISCHIO (articolo 366, paragrafo 4, del CRR)

La BCE ritiene che il calcolo dell'addendo ai fini della determinazione del requisito di fondi propri di cui agli articoli 364 e 365 del CRR debba basarsi sulle variazioni reali e ipotetiche del valore del portafoglio, conformemente alle specificazioni di cui all'articolo 366, paragrafo 3, del CRR.

Capitolo 4

Sistemi di tutela istituzionale

1. Questo capitolo presenta la politica della BCE in merito alle opzioni e alle discrezionalità di rilievo per gli enti creditizi che aderiscono a un sistema di tutela istituzionale (institutional protection scheme, IPS).
2. Le parti una, due e tre del CRR nonché il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione definiscono il quadro normativo e regolamentare vigente.
3. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ (articolo 8, paragrafo 4, del CRR)

La BCE intende concedere le deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del CRR a enti creditizi membri dello stesso IPS, fatte salve tutte le condizioni enunciate all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR. I requisiti di segnalazione a livello delle singole entità del sottogruppo restano validi.

Ai fini di questa valutazione si terrà conto delle relative specificazioni e/o documenti menzionati in precedenza nel capitolo 4, con particolare riguardo ai punti da 1 a 5 afferenti le condizioni generali per tutte le deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità di cui all'articolo 8 del CRR nonché alle ulteriori specificazioni relative alle deroghe all'applicazione dei requisiti di LCR e NSFR, ove opportuno.

Per quanto concerne la documentazione richiesta, l'ente creditizio deve altresì presentare:

- (i) prova del conferimento di una valida procura e una copia della firma del rappresentante designato;
- (ii) il contratto che sancisce i diritti di controllo irrevocabili dell'entità su base subconsolidata nei confronti delle entità cui si applica la deroga nell'ambito del quadro di riferimento per il rischio di liquidità.

4. DEDUZIONE DI PARTECIPAZIONI IN PRESENZA DI IPS (articolo 49, paragrafo 3, del CRR)

Nelle more dell'applicazione delle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, del CRR, la BCE si attende che le informazioni definite all'articolo 49, paragrafo 3, del CRR siano segnalate conformemente alle specificazioni indicate nella presente sezione. Quando le norme tecniche di attuazione saranno applicabili, le specificazioni relative alla frequenza e al formato delle segnalazioni saranno riesaminate e modificate, ove necessario.

Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, la BCE intende autorizzare gli enti, valutando caso per caso, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di altri enti appartenenti allo stesso IPS, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3, del CRR. Ai fini di tale valutazione la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro giuridico, sono stati soddisfatti.

- (1) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del CRR prevede che si dimostri l'equivalenza del calcolo aggregato esteso degli IPS con il disposto della Direttiva 86/635/CEE²⁷, che disciplina i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. Il calcolo deve essere verificato da un revisore esterno e il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri, così come ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS, deve essere eliminato dal calcolo.
 - (i) Il revisore esterno responsabile della verifica del calcolo aggregato esteso deve attestare su base annuale che:
 - (a) il metodo di aggregazione assicura che tutte le esposizioni infragruppo siano eliminate;

²⁷ Direttiva del Consiglio (86/635/CEE), dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

- (b) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS sono stati eliminati;
 - (c) nessun'altra operazione tra i membri dell'IPS ha comportato la costituzione indebita di fondi propri a livello consolidato.
- (2) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), ultima frase, del CRR prevede che il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso dell'IPS debba essere notificato alle autorità competenti con frequenza non inferiore a quella fissata nelle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, del CRR. Nelle more dell'applicazione delle norme tecniche di attuazione, vanno adottati i seguenti principi di rendicontazione.
- (i) Le informazioni sul bilancio consolidato o sul calcolo aggregato esteso devono essere fornite almeno su base semestrale.
 - (ii) Le informazioni sul bilancio consolidato o sul calcolo aggregato esteso devono essere conformi al Regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) nei seguenti termini:
 - (a) gli IPS che redigono il bilancio consolidato secondo gli IFRS devono utilizzare tutti gli schemi per le segnalazioni contabili FINREP (Financial Reporting);
 - (b) tutti gli altri IPS devono effettuare le segnalazioni utilizzando i punti di dati FINREP a fini di vigilanza (allegato IV del Regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13)). Gli IPS sono tenuti a segnalare solo i punti di dati FINREP che devono essere riportati da tutti gli enti membri dell'IPS su base individuale.
- (3) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto v), del CRR prevede che gli enti inclusi in un IPS debbano rispettare, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 del CRR e segnalare il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 430 del CRR. Nel valutare la conformità a tale criterio la BCE considererà i fattori di seguito indicati.
- (i) Tutte le esposizioni e le partecipazioni infragruppo tra membri di un IPS devono essere eliminate nel consolidamento / nell'aggregazione.
 - (ii) I dati forniti dagli enti membri di un IPS devono essere calcolati secondo gli stessi standard contabili; in alternativa, devono essere effettuati adeguati calcoli per la trasformazione.
 - (iii) L'entità responsabile della preparazione delle segnalazioni consolidate sui fondi propri deve farsi carico dell'adeguata garanzia di qualità dei dati forniti dagli enti membri dell'IPS e riesaminare a intervalli regolari i propri sistemi informatici utilizzati per predisporre le segnalazioni consolidate.

- (iv) La frequenza minima delle segnalazioni deve essere su base trimestrale (nelle more dell'applicazione delle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, del CRR).
 - (v) Per le segnalazioni devono essere utilizzati i modelli COREP indicati nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (nelle more dell'applicazione delle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, del CRR). Le segnalazioni sui fondi propri e sui requisiti in materia di fondi propri su base aggregata estesa devono fondarsi sulle singole segnalazioni sui fondi propri e sui requisiti in materia di fondi propri degli enti membri dell'IPS.
- (4) Nel determinare ai fini dell'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto v), seconda frase, del CRR se nell'ambito di un IPS è prevista la deduzione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da soggetti giuridici che non sono membri dell'IPS, la BCE non richiederà tale deduzione a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati. La BCE considererà:
- (i) in quale misura gli interessi di minoranza detenuti da enti che non sono membri dell'IPS sono inclusi nel calcolo dei fondi propri su base consolidata/aggregata;
 - (ii) se gli interessi di minoranza sono inclusi implicitamente nel totale dei fondi propri degli enti che detengono gli interessi di minoranza;
 - (iii) se per il calcolo dei fondi propri su base consolidata/aggregata estesa l'IPS applica gli articoli 84, 85 e 86 del CRR con riferimento agli interessi di minoranza detenuti dagli enti che non sono membri dell'IPS.
5. RICONOSCIMENTO DEGLI IPS A FINI PRUDENZIALI (articolo 113, paragrafo 7, del CRR)

Questo paragrafo enuncia i criteri specifici che la BCE adotterà nella valutazione delle singole richieste di autorizzazione prudenziale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR da parte di enti creditizi vigilati facenti parte di un IPS.

Fatte salve le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR, la BCE rilascerà agli enti, valutando caso per caso, un'autorizzazione a non applicare i requisiti previsti all'articolo 113, paragrafo 1, del CRR alle esposizioni nei confronti di controparti con cui l'ente ha stipulato un IPS, nonché ad attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a tali esposizioni.

Prima di svolgere una valutazione di vigilanza dettagliata in base all'articolo 113, paragrafo 7, lettere da a) a i), del CRR, la BCE esaminerà se l'IPS sia in grado di offrire sostegno sufficiente qualora un ente partecipante si trovi a fronteggiare gravi problemi finanziari in termini di liquidità e/o solvibilità. L'articolo 113, paragrafo 7, del CRR non individua uno specifico momento nel quale si debba concedere un

sostegno che garantisca la liquidità e la solvibilità al fine di evitare l'insolvenza. Mediante il ricorso a interventi proattivi e tempestivi l'IPS dovrebbe assicurare che gli enti partecipanti rispettino i requisiti regolamentari in materia di fondi propri e liquidità. Qualora tali misure preventive non siano sufficienti allo scopo, l'IPS deve decidere un sostegno materiale o finanziario. L'intervento dell'IPS si ritiene attivato, al più tardi, allorché non si possa ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa, incluse quelle previste nel piano di risanamento, permetterebbe di evitare il dissesto dell'ente. L'IPS dovrebbe contemplare, nell'ambito dei propri accordi contrattuali o previsti dalla legge, un'ampia gamma di misure, processi e meccanismi che definiscano il quadro entro cui esso opera. Tale quadro dovrebbe prevedere una serie di azioni disponibili che vadano da misure meno invasive, quali un monitoraggio più stretto degli enti partecipanti sulla base di indicatori pertinenti e obblighi di segnalazione aggiuntivi, a interventi più sostanziali proporzionati alla rischiosità degli enti destinatari e alla gravità dei loro problemi finanziari, incluso un sostegno diretto sotto forma di capitale e liquidità.

Allo scopo di valutare il rilascio dell'autorizzazione, la BCE terrà conto dei fattori di seguito riportati.

- (1) Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettere a) e d), del CRR, la BCE verificherà se:
 - (i) la controparte sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
 - (ii) i membri dell'IPS richiedenti l'autorizzazione siano stabiliti nello stesso Stato membro.
- (2) Ai fini della valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del CRR, ovvero che non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente, la BCE verificherà se:
 - (i) la struttura proprietaria e giuridica dei membri dell'IPS non impedisca la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra membri dell'IPS assicuri trasferimenti rapidi;
 - (iii) le norme interne dei membri dell'IPS, qualsiasi patto parasociale o altri accordi noti non contengano disposizioni suscettibili di ostacolare la controparte nel trasferimento dei fondi propri o nel rimborso di passività;
 - (iv) in precedenza non vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario relativi ai membri dell'IPS che possono avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;

- (v) nessuna parte terza possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (vi) si terrà conto di qualsiasi indicazione basata su dati passati riguardante i flussi di fondi tra membri di un IPS che dimostri la capacità di trasferire rapidamente i fondi o rimborsare le passività;
 - (vii) si ritengono fondamentali il ruolo di intermediazione nella gestione delle crisi spettante all'IPS e la sua responsabilità di fornire fondi a sostegno degli enti partecipanti in situazione di difficoltà.
- (3) Nella valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del CRR, ovvero che siano presenti disposizioni a garanzia che l'IPS sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili, la BCE considererà i seguenti fattori.
- (i) Gli accordi dell'IPS prevedono un'ampia gamma di misure, processi e meccanismi a definizione del quadro entro cui opera l'IPS. Tale quadro dovrebbe contemplare una serie di possibili azioni, che vadano da misure meno invasive a misure più sostanziali, proporzionate alla rischiosità dell'ente destinatario e alla gravità dei suoi problemi finanziari, incluso un sostegno diretto sotto forma di capitale e liquidità. Il sostegno dell'IPS può essere subordinato a determinate condizioni, quali ad esempio l'attuazione di talune misure di risanamento e ristrutturazione da parte dell'ente in oggetto.
 - (ii) La struttura di governance dell'IPS e il processo decisionale relativo alle misure di sostegno permettono che questo sia fornito tempestivamente.
 - (iii) Vi è il chiaro impegno da parte dell'IPS a concedere sostegno allorché un proprio partecipante, malgrado il monitoraggio dei rischi e le misure di intervento precoce intraprese in precedenza, sia insolvente o illiquido, o suscettibile di diventarlo. L'IPS dovrebbe inoltre assicurare che gli enti partecipanti rispettino i requisiti regolamentari in materia di fondi propri e di liquidità.
 - (iv) L'IPS conduce prove di stress a intervalli regolari per quantificare le potenziali misure di sostegno sotto forma di capitale e di liquidità.
 - (v) La capacità di assorbimento dei rischi dell'IPS (basata sui fondi versati, sui potenziali contributi ex post e su impegni comparabili) è sufficiente a coprire le potenziali misure di sostegno adottate nei confronti dei propri membri.
 - (vi) È stato istituito un fondo ex ante al fine di assicurare che l'IPS detenga risorse prontamente disponibili per intraprendere le misure di sostegno.
 - (a) I contributi al fondo ex ante seguono uno schema chiaramente definito.

- (b) I fondi sono investiti soltanto in attività liquide e sicure, liquidabili in ogni momento, il cui valore non dipenda dalla posizione patrimoniale e di liquidità dei membri dell'IPS e delle loro filiazioni.
- (c) Per la determinazione dell'importo posto come obiettivo minimo per il fondo ex ante si tiene conto dei risultati della prova di stress dell'IPS.
- (d) Un importo minimo/soglia (floor) adeguato è fissato per il fondo ex ante al fine di assicurarne la pronta disponibilità.

Gli IPS possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva in materia²⁸ e, alle condizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti nazionali, possono essere autorizzati a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per intraprendere misure alternative intese a evitare il dissesto di un ente creditizio. In tal caso, la BCE terrà conto dei mezzi finanziari disponibili nel valutare i fondi stanziabili come sostegno, senza perdere di vista le diverse finalità degli IPS (che mirano a tutelare i propri membri) e dei sistemi di garanzia dei depositi (la cui funzione principale è mettere al riparo i titolari di depositi dalle conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio).

- (4) L'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del CRR prevede che l'IPS debba avere a propria disposizione strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e dell'IPS nel suo complesso, unitamente alle corrispondenti possibilità di influenzamento, e che tali strumenti debbano monitorare adeguatamente le esposizioni in stato di default in base all'articolo 178, paragrafo 1, del CRR. Nella valutazione della conformità a tale condizione, la BCE considererà se:
 - (i) gli enti membri dell'IPS siano obbligati a fornire all'organismo principale di gestione dell'IPS dati aggiornati sulla propria situazione di rischio a intervalli regolari, incluse informazioni sui fondi propri detenuti e sui requisiti patrimoniali;
 - (ii) siano posti in essere gli adeguati flussi di dati e sistemi informatici corrispondenti;
 - (iii) l'organismo principale responsabile della gestione dell'IPS definisca standard e metodologie convenuti uniformemente per il sistema di gestione dei rischi applicabili a tutti i membri dell'IPS;
 - (iv) ai fini del monitoraggio e della classificazione del rischio da parte dell'IPS vi sia una definizione comune dei rischi, le stesse categorie di rischio siano monitorate per tutti gli enti e si utilizzino il medesimo livello di confidenza e lo stesso orizzonte temporale per la quantificazione dei rischi;

²⁸ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.06.2014, pag. 149).

- (v) gli strumenti dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi ripartiscano i membri dell'IPS secondo la loro situazione di rischio; in altre parole, l'IPS dovrebbe definire diverse categorie a cui assegnare i propri membri per consentire un intervento precoce;
 - (vi) l'IPS abbia la possibilità di influenzare la situazione di rischio degli enti partecipanti mediante istruzioni, raccomandazioni ecc. a loro dirette, ad esempio per limitare determinate attività o richiedere la riduzione di alcuni rischi.
- (5) Nella valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera d), del CRR, ovvero che l'IPS conduca la propria analisi dei rischi, comunicata ai singoli membri, la BCE considererà se:
- (i) l'IPS valuti a intervalli regolari i rischi e le vulnerabilità del settore di appartenenza dei propri enti membri;
 - (ii) i risultati delle verifiche sui rischi condotte dal principale organismo responsabile della gestione dell'IPS siano sintetizzati in una relazione o in un altro documento e distribuiti agli organi decisionali competenti dell'IPS e/o ai membri dell'IPS in tempi brevi dopo il loro completamento;
 - (iii) i singoli membri siano informati dall'IPS della rispettiva classificazione in base al rischio come previsto all'articolo 113, paragrafo 7, lettera c).
- (6) L'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), del CRR stabilisce che l'IPS deve redigere e pubblicare annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi, concernente l'IPS nel suo complesso oppure una relazione che includa lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente l'IPS nel suo complesso. Nella valutazione della conformità a tale condizione, la BCE appurerà se:
- (i) la relazione consolidata o aggregata sia sottoposta a revisione esterna indipendente in base al sistema contabile o, se del caso, al metodo di aggregazione pertinenti;
 - (ii) al revisore esterno si richieda di formulare un parere;
 - (iii) tutti i membri dell'IPS, le loro filiazioni, qualsiasi struttura intermediaia quali le società di partecipazione e il soggetto specifico posto alla guida dell'IPS stesso (se si tratta di un soggetto giuridico) siano inclusi nel perimetro di consolidamento/aggregazione;
 - (iv) qualora l'IPS rediga una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato e il conto economico aggregato, il metodo di aggregazione possa assicurare che tutte le esposizioni infragruppo siano eliminate.
- (7) Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera f), del CRR la BCE verificherà se:

- (i) il contratto o il testo giuridico degli accordi previsti dalla legge includa una disposizione in base alla quale i membri dell'IPS sono tenuti a fornire un preavviso di almeno 24 mesi qualora intendano porre fine all'IPS.
- (8) L'articolo 113, paragrafo 7, lettera g), del CRR prevede che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri, nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS debbano essere eliminati. Ai fini della valutazione della conformità a tale requisito, la BCE appurerà se:
- (i) il revisore esterno incaricato di verificare il rendiconto finanziario consolidato o aggregato possa confermare che il computo multiplo, nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS sono stati eliminati;
 - (ii) qualsiasi operazione tra i membri dell'IPS abbia comportato la costituzione indebita di fondi propri a livello individuale, subconsolidato o consolidato.
- (9) La valutazione della BCE della conformità alla condizione di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera h), del CRR, ovvero che l'IPS debba basarsi su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo di attività prevalentemente omogeneo, si fonderà sui seguenti aspetti:
- (i) l'IPS dovrebbe avere un numero di membri (tra gli enti che sono potenzialmente idonei a parteciparvi) sufficiente a coprire qualsiasi misura di sostegno che si trovasse a dover attuare;
 - (ii) i criteri di cui tenere conto nella valutazione del profilo di attività sono il modello imprenditoriale, la strategia industriale, le dimensioni, la clientela, l'orientamento regionale, i prodotti, la struttura della provvista, le categorie di rischio sostanziale, gli accordi di cooperazione nella distribuzione e gli accordi di prestazione di servizi con altri membri dell'IPS ecc.;
 - (iii) i diversi profili di attività degli enti membri dell'IPS dovrebbero consentire il monitoraggio e la classificazione delle relative situazioni di rischio, attraverso l'uso degli strumenti convenuti uniformemente che l'IPS ha posto in essere (articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del CRR);
 - (iv) i diversi settori di un IPS spesso si basano sulla collaborazione, ossia sul fatto che gli enti con un ruolo centrale e gli enti specializzati della rete offrono prodotti e servizi agli altri membri dell'IPS; nella valutazione dell'omogeneità dei profili di attività, la BCE terrà conto di quanto gli ambiti di impresa dei membri dell'IPS siano connessi alla rete dell'IPS (prodotti e servizi forniti alle banche locali, servizi alla clientela in comune, attività svolte nel mercato dei capitali ecc.).

6. ALTRE ESENZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI CREDITIZI CHE ADERISCONO A UN IPS

Come conseguenza diretta del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR gli enti creditizi possono applicare in via permanente il "metodo standardizzato" a tali esposizioni conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, lettera f), del CRR. In aggiunta, le esposizioni in questione sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR sui limiti delle grandi esposizioni.

L'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR è uno dei presupposti per la concessione di ulteriori autorizzazioni ai membri dell'IPS, segnatamente:

1) l'applicazione di una percentuale di deflusso più bassa e di afflusso più elevata ai fini del calcolo del requisito di LCR (articolo 422, paragrafo 8, e articolo 425, paragrafo 4, del CRR in combinato disposto con gli articoli 29 e 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione); 2) l'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; e 3) l'applicazione di fattori di finanziamento stabile disponibili superiori o di fattori di finanziamento stabile richiesti inferiori (articolo 428 nonies del CRR). La politica della BCE in relazione a tali opzioni e discrezionalità è illustrata nel capitolo 6 di questa guida.

Capitolo 5

Grandi esposizioni

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE riguardo al trattamento delle grandi esposizioni.
2. La parte quattro del CRR stabilisce il quadro normativo di riferimento applicabile.
3. CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI (articoli 395 e 396 del CRR)

Laddove, in casi eccezionali, le esposizioni degli enti creditizi superino il limite di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del CRR, la BCE intende concedere un periodo di tempo limitato entro cui l'ente debba conformarsi al limite, ai sensi dell'articolo 396, paragrafo 1, del CRR.

Ai fini di tale valutazione la BCE esaminerebbe in particolare se una rettifica immediata sia fattibile o meno. Qualora tale rettifica immediata non fosse fattibile, la BCE riterrà opportuno fissare una scadenza entro la quale verrebbe richiesta una rapida rettifica. In aggiunta, ci si attenderebbe che l'ente creditizio dimostrasse che il superamento del limite non è conseguenza della politica di regola adottata nell'ordinaria assunzione del rischio di credito. Tuttavia, anche nei casi eccezionali di cui all'articolo 396, paragrafo 1, del CRR, la BCE non considera opportuno consentire che l'esposizione superi il 100% del capitale di classe 1 dell'ente creditizio.

4. ESENZIONI DAI LIMITI ALLE GRANDI ESPOSIZIONI: ESPOSIZIONI CREDITIZIE INFRAGRUPPO IN PAESI TERZI (articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del CRR)

La BCE intende esentare, in tutto o in parte, le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del CRR, sempre che dette esposizioni siano verso imprese con sede in paesi terzi, dal limite delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del CRR, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 400, paragrafo 3, del CRR. La BCE intende concedere tali esenzioni soltanto dopo aver condotto una valutazione preliminare caso per caso e a seguito della richiesta presentata dall'ente creditizio.

Gli enti creditizi dovrebbero specificare se la richiesta riguarda l'esenzione totale delle esposizioni oppure soltanto l'esenzione di una porzione specifica delle esposizioni. Nello svolgimento della valutazione preliminare caso per caso, la BCE terrà conto dell'ambito di esenzione proposto.

Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del CRR, oltre ai fattori generalmente applicabili richiamati ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) 2016/445, la BCE valuterà, a seconda dei casi, il seguente elenco di fattori non esaustivo, alla luce delle circostanze specifiche di ciascun ente creditizio.

- (i) L'ente è dotato di meccanismi adeguati che consentono alla BCE di scambiare informazioni, compresi i dati personali, e cooperare con l'autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale della controparte su base permanente.
- (ii) L'ente creditizio richiedente è in condizione di fornire informazioni periodiche sufficienti sui soggetti dei paesi terzi nei confronti dei quali detiene o intende detenere esposizioni che rientrerebbero nell'ambito dell'esenzione richiesta, ove questa fosse concessa. L'esistenza di ostacoli che impediscono all'ente creditizio richiedente di fornire tali informazioni, ad esempio a causa di un divieto derivante dal quadro giuridico applicabile nel paese terzo, dovrebbe di norma costituire un importante fattore di dissuasione per la concessione dell'esenzione richiesta.
- (iii) Le prassi contabili dell'ente creditizio sono allineate alla sua strategia di gestione dei rischi e ai meccanismi di controllo dei rischi, sia a livello individuale che consolidato. Ai fini della presente valutazione, con particolare riguardo all'indicazione specifica dei termini di una potenziale esenzione parziale, andrebbe tenuto conto della policy generale della BCE in materia di prassi contabili.
- (iv) La struttura della parte del gruppo situata al di fuori dell'UE non ostacola in alcun modo il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte nei confronti dell'ente creditizio.
- (v) Assenza di precedenti negativi per quanto riguarda il trasferimento di fondi dalla controparte all'ente creditizio.
- (vi) L'ente creditizio si è dotato di una solida capacità di gestione delle garanzie e di verifica indipendente dei prezzi (independent price

verification, IPV) per assicurare che a) le esposizioni infragruppo siano quantificate in maniera indipendente, b) le garanzie reali ricevute siano di buona qualità e separate da altre entità del gruppo e c) le controversie siano risolte tempestivamente.

(vii) L'esenzione non ha effetti negativi sproporzionati sull'approccio di risoluzione prescelto.

- **Documentazione relativa alle decisioni di autorizzazione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), concernenti le esposizioni infragruppo in paesi terzi**

Ai fini delle valutazioni nell'ambito dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del CRR, ci si attende che l'ente creditizio richiedente presenti tutti i documenti richiamati al paragrafo 3 dell'allegato I del Regolamento (UE) 2016/445, salvo che questi non siano già stati trasmessi alla BCE in ottemperanza ad altri regolamenti, altre decisioni o altri obblighi. In aggiunta, l'ente creditizio dovrebbe produrre la seguente documentazione.

- (1) Una descrizione della composizione del gruppo che individui tutte le imprese di paesi terzi interessate nei confronti delle quali l'ente creditizio richiedente detiene o intende detenere esposizioni che rientrerebbero nell'ambito dell'esenzione richiesta, ove questa fosse concessa.
- (2) Una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e approvata dall'organo di amministrazione da cui emerge che:
 - (i) l'ente creditizio richiedente è in grado di fornire informazioni periodiche sufficienti sui soggetti di paesi terzi nei confronti dei quali detiene o intende detenere esposizioni che sarebbero esentate dal limite delle grandi esposizioni, ove l'esenzione fosse concessa;
 - (ii) nell'ambito del quadro giuridico applicabile nei paesi terzi di riferimento non vi sono ostacoli che impediscano all'ente creditizio richiedente di fornire informazioni pertinenti alla BCE;
 - (iii) le prassi contabili dell'ente creditizio sono allineate alla sua strategia di gestione dei rischi e ai meccanismi di controllo dei rischi, sia a livello individuale che consolidato;
 - (iv) la struttura della parte del gruppo situata al di fuori dell'UE non ostacola il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte nei confronti dell'ente creditizio;
 - (v) non vi sono precedenti negativi che rilevino per quanto riguarda il trasferimento di fondi dalle relative imprese all'ente creditizio;
 - (vi) l'ente creditizio si è dotato, ove opportuno, di una solida capacità di gestione delle garanzie e di IPV per assicurare che a) le esposizioni infragruppo siano quantificate in maniera indipendente, b) le garanzie reali

ricevute siano di buona qualità e separate da altre entità del gruppo e c) le controversie siano risolte tempestivamente.

La BCE si attende che gli enti creditizi le comunichino qualsiasi variazione rilevante delle circostanze che inciderebbe sul rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 400, paragrafo 3, del CRR.

Capitolo 6

Liquidità

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE per quanto riguarda la conformità con i requisiti in materia di liquidità e gli obblighi di segnalazione sulla liquidità.
2. Il quadro normativo per i requisiti in materia di liquidità e gli obblighi di segnalazione sulla liquidità è definito dalla parte sei del CRR e dal Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, che stabiliscono il coefficiente di copertura della liquidità applicabile nell'UE nonché le condizioni per la costituzione di una riserva di liquidità e per il calcolo degli afflussi e dei deflussi di liquidità. Tale regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2015.
3. **CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ** (articolo 414 del CRR)

La BCE intende autorizzare, valutando caso per caso, frequenze di segnalazione inferiori (rispetto a quella giornaliera) e scadenze di segnalazione più lunghe (rispetto al termine di ogni giorno lavorativo) qualora l'ente creditizio non soddisfi o preveda di non soddisfare il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del CRR, ulteriormente precisato nel Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, oppure il requisito di finanziamento stabile previsto dall'articolo 413, paragrafo 1, del CRR e ulteriormente precisato alla parte sei, titolo IV, del CRR, in base alle condizioni definite dall'articolo 414 del CRR. Nel valutare se concedere tale autorizzazione, la BCE prenderà in considerazione l'orizzonte temporale più breve dell'LCR rispetto all'NSFR e, quindi, l'importanza relativamente maggiore di segnalazioni di liquidità più frequenti da parte di enti creditizi che non soddisfano o prevedono di non soddisfare il loro requisito di copertura della liquidità rispetto agli enti creditizi che non soddisfano o prevedono di non soddisfare il loro requisito di finanziamento stabile.

In generale, ci si attende che gli enti creditizi rispettino gli obblighi di segnalazione riguardanti il requisito di copertura della liquidità e il requisito di finanziamento stabile in ogni momento. In aggiunta a tali requisiti, la BCE valuterebbe l'opportunità di imporre obblighi di segnalazione aggiuntivi nei confronti degli enti creditizi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera j), del regolamento sull'MVU nel caso di una crisi di liquidità.

4. **DISALLINEAMENTI DI VALUTA** (articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La prima frase dell'articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, secondo il quale gli enti creditizi devono assicurare che la denominazione valutaria delle attività liquide sia coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità netti, non dispone che gli enti creditizi rispettino un requisito di LCR del 100% in relazione all'LCR per le valute significative (come definito all'articolo 415, paragrafo 2, del CRR). La BCE valuterà invece eventuali disallineamenti a fronte dei fattori di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Inoltre, la BCE considererà anche i piani di emergenza dei singoli enti creditizi tesi a risolvere i disallineamenti valutari in periodi di stress idiosincratico e generalizzato del mercato. Pertanto, sulla scorta di tale valutazione, la BCE può imporre un limite ai deflussi netti di liquidità per fronteggiare i disallineamenti di valuta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, sulla base del singolo caso e ove ritenuto necessario.

Ciò nonostante, la BCE seguirà con attenzione anche i rischi connessi ai disallineamenti valutari più in generale, esaminando altresì i disallineamenti valutari delle attività e passività con una durata residua effettiva superiore all'orizzonte temporale di 30 giorni di calendario previsto dall'LCR.

5. DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE DETENUTE (articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende imporre restrizioni o requisiti agli enti creditizi al fine di diversificare le attività liquide da essi detenute, come specificato all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, sulla base di una valutazione caso per caso e dandone applicazione possibilmente mediante una decisione SREP, da rivedere con cadenza annuale. In tale contesto, la BCE valuterà per ogni singolo caso le soglie di concentrazione per classe di attività, prestando particolare attenzione alle obbligazioni garantite di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) e d), all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, qualora queste rappresentino complessivamente oltre il 60% dell'importo totale delle attività liquide al netto dei coefficienti di scarto applicabili.

Ciò nonostante, la BCE verificherà anche più in generale se gli enti creditizi dispongano di politiche e limiti per assicurare che le attività liquide detenute comprese le riserve di liquidità siano in ogni momento adeguatamente diversificate, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

6. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE (articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione la BCE intende consentire agli enti creditizi di combinare le alternative previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), dello stesso regolamento, su base consolidata o a livello di sottogruppo di liquidità, qualora sia stata concessa una deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità a livello

individuale in conformità dell'articolo 8 del CRR. È inoltre possibile consentire agli enti creditizi di combinare entrambi gli approcci a livello individuale, sempre che siano in grado di spiegare perché è necessario l'approccio combinato.

7. DEFLUSSI AGGIUNTIVI DERIVANTI DA ALTRI PRODOTTI O SERVIZI (articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

Per quanto riguarda l'individuazione dei prodotti e dei servizi idonei ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la BCE si attende che gli enti creditizi considerino i principi e gli esempi generali forniti dall'ABE nella sua prima relazione sull'attuazione dell'LCR nell'UE²⁹ o nelle eventuali pubblicazioni e indicazioni future dell'ABE in materia.

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la BCE raccoglierà dagli enti creditizi, almeno annualmente, informazioni sui prodotti e servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del citato regolamento per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità sono significativi. La BCE determinerà i tassi di deflusso da applicare, accettando i tassi di deflusso adottati dagli enti creditizi o fissandone di propri.

8. TASSI SUPERIORI DI DEFLUSSO (articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende imporre tassi di deflusso prudenziali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, specialmente nei casi in cui:

- (i) una prova empirica dimostri che l'effettivo tasso di deflusso osservato per alcuni depositi al dettaglio è superiore a quelli fissati dal citato regolamento della Commissione per i depositi al dettaglio più rischiosi;
- (ii) taluni enti creditizi adottino politiche di marketing aggressive che rappresentano un rischio per la propria posizione di liquidità nonché un rischio sistemico, in particolare nella misura in cui possono indurre un cambiamento nelle prassi di mercato riguardanti forme di deposito più rischiose.

9. DEFLUSSI CON AFFLUSSI CORRELATI (articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

• **Considerazioni di carattere generale**

La BCE intende consentire agli enti con afflussi correlati di calcolare i deflussi corrispondenti al netto degli afflussi correlati ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che l'ente creditizio richiedente dimostri che i seguenti criteri, i quali precisano le condizioni di cui all'articolo 26 del citato regolamento, siano soddisfatti.

²⁹ [Monitoring of liquidity coverage ratio implementation in the EU – First report](#), Autorità bancaria europea, luglio 2019.

- (1) In relazione all'articolo 26, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli afflussi e i deflussi correlati non devono essere soggetti al giudizio o alla decisione discrezionale dell'ente creditizio segnalante.
- (2) In relazione all'articolo 26, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, l'afflusso correlato non deve essere computato in altro modo nell'LCR dell'ente creditizio, al fine di evitare il doppio conteggio.
- (3) L'ente creditizio deve fornire prova dell'impegno giuridico, regolamentare o contrattuale come disposto dall'articolo 26, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
- (4) Nel caso in cui si applichi l'articolo 26, lettera c), punto i), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, l'ente creditizio dovrebbe considerare quanto segue:
 - (i) andrebbero debitamente tenuti presenti i ritardi nei sistemi di pagamento che potrebbero impedire il rispetto della condizione di cui all'articolo 26, lettera c), punto i);
 - (ii) in caso di scarto temporale tra l'afflusso e il deflusso, i fondi affluiti dovrebbero essere separati e detenuti sotto forma di attività di cui al titolo II, capo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e, se l'afflusso precede la data di riferimento della segnalazione dell'LCR, non dovrebbe essere considerato in nessun'altra collocazione ai fini del calcolo dell'LCR.
- (5) Nel caso in cui si applichi l'articolo 26, lettera c), punto ii), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la garanzia dello Stato è chiaramente definita nel quadro giuridico, regolamentare o contrattuale applicabile, come pure le tempistiche degli afflussi. Le prassi di pagamento esistenti non sono considerate sufficienti a soddisfare tale condizione. Inoltre, si dovrebbe tenere debitamente conto dei ritardi nei sistemi di pagamento che riguardano gli afflussi e i deflussi correlati di cui all'articolo 26, lettera c), punto ii), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Ai fini della valutazione della conformità alle specificazioni richiamate in precedenza, nonché della notifica all'ABE di cui all'articolo 26, ultimo comma, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, ci si attende che l'ente creditizio richiedente trasmetta alla BCE informazioni ex ante riguardo ai seguenti punti:

i) saldo in essere delle attività, delle passività e degli impegni fuori bilancio i cui flussi di liquidità sarebbero trattati come correlati; ii) impatto sui deflussi netti di liquidità e sull'LCR qualora la BCE autorizzasse l'ente ad applicare il trattamento preferenziale.

- **Considerazioni specifiche ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ai saldi debitori e creditori dei conti soggetti a un contratto di cash pooling nozionale**

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 5, la BCE intende altresì consentire agli enti creditizi di applicare l'articolo 26 del Regolamento

delegato (UE) 2015/61 della Commissione ai saldi debitori e creditori dei conti soggetti a un contratto di cash pooling nozionale, ossia di detrarre l'importo dei saldi creditori pressoché compensato dai saldi debitori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive.

- (i) I conti associati al cash pooling sono mantenuti presso lo stesso ente creditizio individuale richiedente o, se del caso, presso lo stesso sottogruppo di liquidità del richiedente secondo quanto disposto dall'articolo 8 del CRR.
- (ii) Il contratto di cash pooling soddisfa le condizioni di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 3, del CRR.
- (iii) Presenza di accordi contrattuali che assicurino che il saldo netto complessivo del pool non possa diventare negativo, a meno che ciò non derivi dall'utilizzo di eventuali aperture di credito collegate al cash pooling.
- (iv) L'ente creditizio può dimostrare di avere la capacità operativa di trasferire in qualsiasi momento i saldi debitori e creditori di tutte le parti a un singolo accordo di cash pooling in un unico conto separato.
- (v) Nessuno dei clienti che hanno accesso al cash pooling rientra nella definizione di ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR.

La BCE intende escludere dall'applicazione dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione i saldi denominati in valute che presentano o potrebbero presentare ostacoli alla convertibilità.

In caso di autorizzazione all'applicazione dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in relazione a un contratto di cash pooling, l'ente creditizio dovrebbe considerare i seguenti aspetti.

- (i) La compensazione dovrebbe essere applicata soltanto ai saldi debitori e creditori correnti dei singoli conti soggetti al contratto di cash pooling nozionale. Al contrario, qualsiasi apertura di credito inutilizzata collegata al cash pool o ai singoli conti a esso associati dovrebbe essere trattata separatamente, ossia per l'importo inutilizzato di tali operazioni, l'ente creditizio dovrebbe considerare un deflusso conformemente agli articoli 23 o 31 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
- (ii) Qualsiasi saldo debitorio o creditorio in eccesso dovrebbe nondimeno essere considerato nel calcolo dell'LCR e dovrebbe essere calcolato ipotizzando che i saldi debitori o creditori siano compensati in ordine di tassi di deflusso crescenti e/o tassi di afflusso decrescenti.
- (iii) In caso di autorizzazione all'applicazione dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in relazione a un contratto di cash pooling che comprenda conti denominati in diverse valute, gli enti creditizi dovrebbero continuare a trattare i saldi denominati in valute

diverse su base lorda ai fini della segnalazione in una valuta soggetta a segnalazione separata ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 2, del CRR.

- (iv) Qualora nei confronti di un ente creditizio o di un sottogruppo di liquidità con un ente impresa madre nell'UE all'interno dell'area dell'euro sia applicato l'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in relazione a un accordo di cash pooling, qualsiasi compensazione autorizzata a livello individuale o di sottogruppo di liquidità può essere riportata anche nel calcolo dell'LCR a livello consolidato.

10. TRATTAMENTO PREFERENZIALE NELL'AMBITO DI UN GRUPPO O DI UN IPS (articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

- **Condizioni generali**

La BCE ritiene che, in conformità dell'articolo 422 del CRR e dell'articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, si possa applicare un trattamento differenziato ai deflussi di liquidità infragruppo degli enti creditizi, valutando caso per caso. In particolare, tale trattamento può essere applicato solo ai deflussi da linee di credito e di liquidità di cui all'articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, laddove non siano state concesse o siano state parzialmente concesse deroghe all'articolo 8 o all'articolo 10 del CRR. Tale politica si applica sia agli enti creditizi stabiliti nello stesso Stato membro sia agli enti creditizi stabiliti in Stati membri differenti.

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 422, paragrafo 8, del CRR e all'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti creditizi stabiliti nello stesso Stato membro, la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro giuridico applicabile, sono soddisfatti.

- (i) Al fine di valutare se vi sono motivi per prevedere un deflusso inferiore nei successivi 30 giorni di calendario anche in uno scenario combinato di stress idiosincratice e generalizzato del mercato, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione del contratto contemplano un periodo di notifica di almeno sei mesi.
- (ii) Qualora alle linee di credito o di liquidità si applichi una percentuale di deflusso inferiore, per valutare se un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal ricevente, la BCE si attende che venga dimostrato che nel piano di finanziamento di emergenza dell'ente creditizio ricevente si tiene in adeguata considerazione il potenziale afflusso che potrebbe derivare dalla linea di credito o di liquidità.
- (iii) Ai fini dell'articolo 422, paragrafo 8, del CRR, qualora si applichi una percentuale di deflusso inferiore ai depositi, per valutare se un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal depositante, la BCE si attende che venga dimostrato che i depositi corrispondenti non sono tenuti in considerazione nel piano di ripristino

della posizione di liquidità del soggetto fornitore di liquidità, ai fini dell'articolo 422 del CRR.

- **Condizioni aggiuntive in caso di richiesta riguardante una controparte ubicata in uno Stato membro diverso da quello dell'ente creditizio richiedente**

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 422, paragrafo 9, del CRR e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti creditizi stabiliti in Stati membri differenti la BCE considererà se i criteri previsti dal Regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione³⁰, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

11. DEFLUSSI AGGIUNTIVI DI GARANZIE REALI RISULTANTI DALL'ATTIVAZIONE DI CLAUSOLE RELATIVE ALL'ABBASSAMENTO DEL MERITO DI CREDITO (articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE si attenderebbe da parte degli enti creditizi il calcolo dell'importo della garanzia che sarebbe fornita, oppure i relativi deflussi di cassa contrattuali, per i contratti le cui condizioni comportino deflussi entro 30 giorni di calendario in caso di un declassamento di tre livelli del merito di credito esterno dell'ente. Ci si attende che gli enti creditizi sprovvisti di una valutazione esterna del merito di credito considerino l'impatto sui loro deflussi di liquidità di un deterioramento significativo della qualità creditizia corrispondente a un declassamento di tre livelli. Qualora l'importo quantificato rappresenti almeno l'1% dei deflussi di liquidità lordi, ci si attende che tali deflussi siano inclusi nelle segnalazioni di vigilanza periodiche conformemente all'articolo 415 del CRR. Ai fini della presente specificazione, per deflussi di liquidità lordi si intendono i deflussi di liquidità totali di cui all'articolo 22 del Regolamento delegato (UE) 2015/61, compresi i deflussi aggiuntivi originati dal suddetto deterioramento della qualità creditizia.

12. MASSIMALE DEGLI AFFLUSSI (articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE è consapevole del fatto che a determinate condizioni l'esercizio di questa specifica opzione sui requisiti in materia di liquidità, se considerata in combinazione con l'opzione di cui all'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, potrebbe, dal punto di vista del soggetto ricevente la liquidità, produrre un effetto comparabile alla deroga di cui all'articolo 8 del CRR (qualora cioè, in caso di combinazione delle citate opzioni, il requisito di riserva della liquidità sia ridotto su livelli pari o prossimi allo zero per l'ente creditizio che gode dell'esenzione), mentre le due esenzioni sono soggette a specificazioni diverse.

³⁰ Regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 7).

Di conseguenza, nell'esercitare la combinazione di dette opzioni e nel concedere le relative deroghe, la BCE si accerterà che questo non sia motivo di incoerenza o conflitto con la politica definita dalla BCE per la concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR concernente le medesime entità all'interno dello stesso perimetro.

Informazioni dettagliate sulla combinazione dell'esenzione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e della deroga ai sensi dell'articolo 34 e dell'interazione di queste con una deroga nell'ambito dell'articolo 8 del CRR sono fornite di seguito nelle specificazioni per la valutazione degli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a).

In generale la BCE ritiene che al massimale per gli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione si possa derogare interamente o parzialmente a seguito di una valutazione specifica delle richieste presentate dagli enti creditizi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale valutazione sarà condotta conformemente ai fattori specificati di seguito per ciascun tipo di esposizione.

- **Valutazione per la concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione**

La disposizione riguarda gli afflussi provenienti da un soggetto che è un'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o legato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE³¹. In tale contesto, l'impresa madre va intesa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del CRR e la filiazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR.

Entrambi i soggetti dovrebbero altresì essere inclusi nello stesso ambito di consolidamento come definito all'articolo 18, paragrafo 1, del CRR, a meno che non siano legati da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE.

La BCE intende esentare solo gli enti creditizi i cui afflussi superano al momento il 75% dei deflussi lordi o che si attendono ragionevolmente di ricevere afflussi superiori al 75% dei deflussi lordi nel futuro prevedibile, considerando fra l'altro la volatilità potenziale dell'LCR.

- (1) La BCE presterà particolare attenzione ai casi in cui tale opzione sia esercitata in combinazione con l'opzione di cui all'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, quando è stato concesso un trattamento preferenziale sulle linee di credito e di liquidità infragruppo.

L'esercizio combinato di queste due opzioni potrebbe risultare deflussi di liquidità netti nulli per il soggetto ricevente la liquidità. Potrebbe quindi, in

³¹ Settima Direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

determinate condizioni, avere per quest'ultimo un effetto analogo a una deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR. A questo proposito la BCE dovrebbe assicurare che l'accettazione delle richieste riguardanti una combinazione di queste due opzioni o la sola esenzione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione non sia in conflitto con la politica approvata per le richieste di deroga nell'ambito dell'articolo 8 del CRR riguardanti le medesime entità.

Nei casi in cui le condizioni per una deroga in conformità dell'articolo 8 del CRR non possono essere soddisfatte per motivi che sfuggono al controllo dell'ente creditizio o del gruppo, oppure ove la BCE non sia convinta che possa essere di fatto concessa una deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR, la BCE prenderà invece in considerazione la possibilità di concedere una combinazione del trattamento preferenziale ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e dell'esenzione dal massimale degli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

- (2) La BCE ritiene appropriato, nei casi in cui siano presentate congiuntamente richieste ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in relazione ai medesimi afflussi, che la valutazione riguardante gli afflussi da linee di credito e di liquidità non utilizzate sia condotta conformemente alle specificazioni di cui all'articolo 34 del medesimo regolamento, al fine di assicurare coerenza.

Anche quando l'esenzione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione non è richiesta in combinazione con un trattamento preferenziale nell'ambito dell'articolo 34 del medesimo regolamento, la BCE considererà l'impatto potenziale dell'esenzione in questione sull'LCR e sulla riserva di liquidità dell'ente creditizio e la tipologia di afflussi infragruppo che sarebbero esentati dal massimale degli afflussi. In particolare la BCE riconosce che, a determinate condizioni, la concessione di questa esenzione isolatamente potrebbe avere un impatto simile a una deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR per l'ente creditizio esentato dal massimale degli afflussi.

Gli afflussi in questione dovrebbero pertanto soddisfare delle caratteristiche minime che offrano alla BCE garanzie sufficienti quanto alla possibilità per l'ente creditizio richiedente di potersi ricorrere per le proprie esigenze di liquidità in periodi di stress. A questo scopo, la BCE ritiene che gli afflussi debbano presentare le caratteristiche indicate qui di seguito.

- (i) Non vi sono clausole contrattuali che richiedano il rispetto di condizioni specifiche perché gli afflussi possano diventare disponibili.
- (ii) Non esistono disposizioni che permetterebbero alla controparte infragruppo fornitrice degli afflussi di recedere dai propri obblighi contrattuali ovvero di imporre condizioni aggiuntive.
- (iii) I termini dell'accordo contrattuale che danno origine agli afflussi non possono essere modificati in misura sostanziale senza la previa

approvazione della BCE. Un'estensione o un rinnovo dei contratti secondo le stesse disposizioni dei contratti precedenti non richiede di per sé un'approvazione preliminare. Nondimeno, eventuali estensioni o rinnovi dei contratti devono essere notificati alla BCE.

- (iv) Gli afflussi sono soggetti a una percentuale di deflusso simmetrica o più prudente quando la controparte infragruppo calcola il proprio LCR. Nel caso particolare dei depositi infragruppo, se il ricevente applica un tasso di afflusso del 100%, l'entità richiedente dovrebbe dimostrare che la controparte infragruppo non considera questo deposito operativo (come definito all'articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).
- (v) L'ente creditizio richiedente è in grado di dimostrare che gli afflussi sono altresì rilevati adeguatamente nel piano di finanziamento di emergenza della controparte infragruppo oppure, in assenza di tale piano, nel piano di finanziamento di emergenza dell'ente creditizio richiedente.
- (vi) L'ente creditizio richiedente dovrebbe poter dimostrare che la controparte infragruppo rispetta il requisito di LCR da almeno un anno.
- (vii) L'ente creditizio richiedente dovrebbe effettuare un monitoraggio regolare della posizione di liquidità della controparte infragruppo e dimostrare che permette altresì alla controparte infragruppo di effettuare tale monitoraggio regolare. In alternativa, ci si attende che l'ente creditizio richiedente dimostri le modalità con cui ha accesso ad adeguate informazioni sulle posizioni di liquidità della controparte infragruppo.
- (viii) L'ente richiedente dovrebbe essere in grado di integrare l'impatto della concessione dell'esenzione sui suoi sistemi di gestione dei rischi allo scopo di conformarsi all'articolo 86 della CRD; dovrebbe altresì essere in grado di monitorare come l'eventuale revoca dell'esenzione influirebbe sulla sua posizione in termini di rischio di liquidità e sul suo LCR.

- **Valutazione ai fini della concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione**

Occorre tenere presente che, in caso di appartenenza a IPS, per l'ente depositante membro dell'IPS questa esenzione potrebbe in determinate circostanze essere equivalente dal punto di vista funzionale al trattamento del deposito come attività liquida di livello 1 ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Anche se il trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), riguarda il numeratore dell'LCR, la concessione per il deposito di un'esenzione dal massimale degli afflussi conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), ridurrebbe attraverso la compensazione dei deflussi con gli afflussi il denominatore dello stesso rapporto in misura corrispondente. Ciò produrrebbe in definitiva un effetto equivalente a quello che si avrebbe se il medesimo deposito fosse considerato interamente come attività

liquida di qualità elevata e accrescesse il numeratore. Di conseguenza, la BCE è del parere che l'esenzione dal massimale degli afflussi non debba essere esercitata per i depositi di enti (membri di IPS) ammessi al trattamento previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR che sono pienamente ammissibili al trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

In questo caso gli enti creditizi sono invitati (incoraggiati) ad applicare direttamente il trattamento di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione per la determinazione dell'LCR.

Altri depositi non ammessi al trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento potrebbero beneficiare dell'esenzione solo nei casi indicati qui di seguito:

- (1) ove, ai sensi della normativa nazionale o delle disposizioni giuridicamente vincolanti, l'entità che riceve il deposito è obbligata a detenere o investire i depositi in attività liquide di livello 1 come definite nelle lettere da a) a d) dell'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

ovvero
- (2) ove sono soddisfatte le condizioni seguenti.
 - (i) Non vi sono clausole contrattuali che richiedano il rispetto di condizioni specifiche perché gli afflussi possano diventare disponibili.
 - (ii) Non esistono disposizioni che permetterebbero alla controparte all'interno del medesimo IPS di non ottemperare ai propri obblighi contrattuali o di imporre condizioni aggiuntive al ritiro del deposito.
 - (iii) I termini dell'accordo contrattuale che disciplina il deposito non possono essere modificati in misura sostanziale senza la previa approvazione della BCE.
 - (iv) Gli afflussi sono soggetti a un tasso di deflusso simmetrico o più prudente quando la controparte all'interno del medesimo IPC calcola il proprio LCR. In particolare, se l'ente creditizio che riceve i depositi applica un tasso di afflusso del 100%, l'entità richiedente dovrebbe dimostrare che la controparte all'interno del medesimo IPS non considera questo deposito operativo (come definito all'articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).
 - (v) Gli afflussi sono altresì rilevati adeguatamente nel piano di finanziamento di emergenza della controparte all'interno del medesimo IPS.
 - (vi) L'ente creditizio richiedente è in grado di dimostrare che la controparte all'interno del medesimo IPS rispetta il requisito di LCR da almeno un anno.

- (vii) L'IPS monitora ed esamina adeguatamente il rischio di liquidità e comunica la propria analisi ai singoli membri in conformità dell'articolo 113, paragrafo 7, lettere c) e d), del CRR.
- (viii) L'ente creditizio richiedente è in grado di incorporare l'impatto della concessione dell'esenzione nei sistemi di gestione del rischio e monitorare il modo in cui l'eventuale deroga dell'esenzione influirebbe sulla sua posizione in termini di rischio di liquidità e sul suo LCR.

La formulazione legislativa impiegata per l'altra categoria di depositi ammissibili all'esenzione dal massimale, ossia gruppi di entità ammissibili al trattamento di cui all'articolo 113, paragrafo 6, del CRR, significa che le condizioni menzionate nell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR devono essere state soddisfatte e che la corrispondente esenzione dai requisiti patrimoniali ponderati per il rischio per le esposizioni infragruppo deve essere stata di fatto concessa. Pertanto le entità escluse dal consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 19 del CRR dovrebbero essere escluse anche dall'applicazione dell'esenzione dal massimale degli afflussi poiché non è possibile concedere l'esenzione prevista dall'articolo 113, paragrafo 6, del CRR. Di conseguenza, non è consentita neanche l'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

In questo caso altri depositi infragruppo potrebbero beneficiare dell'esenzione solo se, ai sensi della normativa nazionale o di altre disposizioni giuridicamente vincolanti che disciplinano i gruppi di enti creditizi, l'ente che riceve il deposito è obbligato a detenere o investire i depositi in attività liquide di elevata qualità di livello 1 come definite nelle lettere da a) a d) dell'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

- **Valutazione per la concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione**

La BCE è del parere che gli afflussi che già beneficiano del trattamento preferenziale menzionato nell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione debbano essere esentati anche dal massimale di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Per concedere l'esenzione per gli afflussi di cui all'articolo 31, paragrafo 9, secondo comma, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la BCE intende valutare tali afflussi alla luce della definizione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e dei criteri fissati nell'articolo 26 del medesimo regolamento.

13. ENTI CREDITIZI SPECIALIZZATI (articolo 33, paragrafi da 3 a 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE ritiene opportuno che gli enti creditizi specializzati godano di un trattamento differenziato ai fini del rilevamento dei propri afflussi in base alle condizioni

specificate all'articolo 33, paragrafi da 3 a 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Più in particolare:

- (i) gli enti creditizi le cui attività principali sono il leasing e il factoring possono essere pienamente esentati dal massimale degli afflussi;
- (ii) gli enti creditizi le cui attività principali sono il finanziamento per l'acquisto di veicoli a motore o il credito al consumo secondo la definizione della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³² possono applicare agli afflussi un più elevato massimale, pari al 90%.

La BCE ritiene che solo gli enti creditizi con un modello di business pienamente corrispondente a una o più attività identificate all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione possano attendersi la concessione di un trattamento preferenziale.

Ai fini di questa valutazione, la BCE esaminerebbe anche se le attività aziendali presentano un profilo di rischio di liquidità basso, tenuto conto dei seguenti fattori.

- (i) Vi è corrispondenza tra le tempistiche degli afflussi e dei deflussi. In particolare la BCE esaminerebbe se si applica quanto segue:
 - (a) gli afflussi e i deflussi soggetti all'esenzione dal massimale o a un massimale del 90% sono attivati da una singola decisione o da un insieme di decisioni di un determinato numero di controparti e non sono soggetti al giudizio o alla decisione discrezionale dell'ente creditizio segnalante;
 - (b) gli afflussi e i deflussi soggetti all'esenzione sono connessi a un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale; l'ente creditizio richiedente fornisce prova di tale impegno. Nel caso in cui l'afflusso soggetto all'esenzione derivi da un impegno contrattuale, ci si attende che l'ente creditizio dimostri che tale impegno ha una validità residua superiore a 30 giorni. In alternativa, se l'attività aziendale degli enti creditizi richiedenti non consente di evidenziare la relazione tra afflussi e deflussi per singola operazione, questi devono fornire le fasce di scadenza che mostrano la rispettiva tempistica degli afflussi e dei deflussi su un arco di 30 giorni per un periodo complessivo di almeno un anno.
- (ii) A livello individuale, l'ente creditizio non si finanzia in maniera significativa con depositi al dettaglio; in particolare, la BCE esaminerebbe se i depositi al dettaglio superano il 5% delle passività totali dell'ente e se a livello individuale la quota rappresentata dalle attività principali svolte dall'ente è superiore all'80% del bilancio totale. Nei casi in cui a livello individuale gli

³² Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

enti creditizi abbiano diversificato le attività aziendali che includono una o più attività identificate all'articolo 33, paragrafi 3 o 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, solo gli afflussi corrispondenti alle attività di cui all'articolo 33, paragrafo 4, sono considerati soggetti al massimale del 90%. In tale contesto, la BCE verificherebbe anche se le attività dell'ente creditizio di cui all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, esaminate congiuntamente, superano l'80% del bilancio totale dell'ente a livello individuale. L'ente dovrà dimostrare di essere dotato di un adeguato sistema di segnalazione atto a identificare con precisione tali afflussi e deflussi su base continuativa.

(iii) Le deroghe sono pubblicate nelle relazioni annuali.

In aggiunta, la BCE esaminerebbe se, a livello consolidato, gli afflussi esenti dal massimale sono più elevati dei deflussi risultanti dallo stesso ente creditizio specializzato e non possono coprire nessun altro tipo di deflusso.

14. AFFLUSSI DI LIQUIDITÀ INFRAGRUPPO (articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

- **Condizioni generali**

La BCE può inoltre autorizzare un trattamento differenziato con riferimento agli afflussi all'interno di un gruppo, in base alle condizioni stabilite all'articolo 425 del CRR e dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, valutando caso per caso. Questo approccio verrebbe preso in considerazione per gli afflussi da linee di credito e di liquidità nei casi in cui non siano state concesse o siano state parzialmente concesse deroghe di cui all'articolo 8 o all'articolo 10 del CRR con riferimento all'LCR. Tale politica si applica sia agli enti stabiliti nello stesso Stato membro sia agli enti creditizi stabiliti in Stati membri differenti.

Ai fini di tale valutazione ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 4, del CRR e all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti creditizi stabiliti nello stesso Stato membro, la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

- (i) Allo scopo di valutare se vi sono motivi per prevedere un afflusso maggiore anche in uno scenario combinato di stress idiosincratICO e generalizzato del mercato, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno sei mesi e che gli accordi e gli impegni non contengono clausole in base alle quali il fornitore di liquidità possa:
 - (a) richiedere il rispetto di qualsiasi condizione prima che venga fornita la liquidità;
 - (b) sottrarsi ai propri obblighi relativi al rispetto di tali accordi e impegni;

(c) modificare in maniera sostanziale i termini degli accordi e degli impegni senza preventiva approvazione da parte delle autorità competenti interessate.

(ii) Per valutare se un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli articoli 422, 423 e 424 del CRR, la BCE si attende che venga dimostrato che i corrispondenti deflussi dalla linea di credito o di liquidità sono presi in considerazione nel piano di ripristino della posizione di liquidità del soggetto fornitore.

(iii) Al fine di valutare se il soggetto fornitore di liquidità presenta un solido profilo di liquidità, ci si attende che l'ente creditizio dimostri di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno. Ci si attende che il soggetto ricevente la liquidità tenga conto dell'impatto del trattamento preferenziale e di ogni esenzione concessa in virtù dell'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione nel proprio calcolo dell'LCR.

- **Condizioni aggiuntive in caso di richiesta riguardante una controparte ubicata in uno Stato membro diverso da quello dell'ente creditizio richiedente**

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 425, paragrafo 5, del CRR e all'articolo 34, paragrafi da 1 a 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti creditizi stabiliti in Stati membri differenti la BCE considererà se i criteri previsti dal Regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

15. LIMITAZIONE DEI DISALLINEAMENTI DI VALUTA (articolo 428 ter, paragrafo 5, del CRR)

L'articolo 428 ter, paragrafo 5, primo comma, del CRR, ai sensi del quale gli enti creditizi devono assicurare che la distribuzione del loro profilo di finanziamento per denominazione valutaria sia generalmente coerente con la ripartizione per valuta delle loro attività, non impone agli enti creditizi di rispettare un requisito di NSFR del 100% in relazione all'NSFR in valute significative (come definito all'articolo 415, paragrafo 2, del CRR). La BCE valuterà invece eventuali disallineamenti a fronte dei fattori di cui all'articolo 428 ter, paragrafo 5, lettere a) e b), del CRR. Sulla scorta di tale valutazione, la BCE può imporre un limite alla quota di finanziamento stabile richiesto in una determinata valuta che può essere rispettato ricorrendo al finanziamento stabile disponibile che non sia denominato in tale valuta, sulla base del singolo caso e ove ritenuto necessario.

Ciò nonostante, la BCE seguirà con attenzione anche i rischi connessi ai disallineamenti valutari di attività e passività più in generale, esaminando altresì i disallineamenti valutari delle attività e passività con una durata residua effettiva superiore all'orizzonte temporale di un anno previsto dall'NSFR.

16. ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CORRELATE (articolo 428 septies, paragrafo 1, del CRR)

Nell'ambito del disposto dell'articolo 428 septies, paragrafo 1, del CRR, la BCE intende consentire agli enti creditizi di trattare attività e passività come correlate sulla base del singolo caso e a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri che precisano le condizioni del quadro normativo.

- (1) Per quanto riguarda l'articolo 428 septies, paragrafo 1, lettere da a) a c) e lettera f), del CRR, ci si attende che l'ente creditizio fornisca una descrizione esaustiva delle attività e passività sottostanti che saranno trattate come correlate nonché delle controparti interessate. La descrizione dovrebbe dimostrare che:
 - (i) l'ente creditizio funge esclusivamente da unità di transito (pass-through) per convogliare il finanziamento dalla passività alla corrispondente attività;
 - (ii) le singole attività e passività correlate sono chiaramente identificabili e hanno lo stesso valore nominale;
 - (iii) l'attività e la passività correlata hanno scadenze sostanzialmente allineate con un intervallo massimo di 20 giorni tra la scadenza dell'attività e la scadenza della passività;
 - (iv) le controparti per ciascuna coppia di attività e passività correlate non sono le stesse.
- (2) Per quanto riguarda l'articolo 428 septies, paragrafo 1, lettere d) ed e), del CRR, ci si attende che l'ente creditizio fornisca un parere legale, emesso da una parte terza esterna indipendente o dal servizio giuridico interno, approvato dall'organo di amministrazione, nel quale si attesti che in base agli accordi contrattuali e al quadro giuridico e regolamentare la passività correlata non può essere utilizzata per finanziare altre attività e i flussi dall'attività non possono essere utilizzati per scopi diversi dal rimborso della passività correlata.

Ci si attende che l'ente creditizio trasmetta alla BCE informazioni ex ante riguardanti:
i) il saldo in essere delle attività e delle passività che sarebbero trattate come correlate; ii) l'impatto sull'NSFR qualora la BCE autorizzasse l'ente creditizio a trattare un'attività e una passività come correlate.

17. TRATTAMENTO PREFERENZIALE NELL'AMBITO DI UN GRUPPO O DI UN IPS (articolo 428 nonies del CRR)

La BCE intende consentire agli enti creditizi di applicare alle attività, alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore ai sensi dell'articolo 428 nonies del CRR sulla base del singolo caso e a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri che precisano le condizioni del quadro normativo.

- **Condizioni generali**

- (1) Ci si attende che l'ente creditizio fornisca quanto segue.

- (i) La denominazione del soggetto controparte nell'operazione; informazioni sulla relativa attività, passività o linea di credito o liquidità irrevocabile che beneficerà del trattamento preferenziale; NSFR dell'ente creditizio e della controparte qualora il trattamento preferenziale fosse concesso.
 - (ii) In caso di richiesta presentata prima del 28 giugno 2021 e di NSFR dell'ente creditizio o della controparte non ancora pari almeno al 100%, una descrizione dei piani per il conseguimento della conformità, anche nell'eventualità in cui il trattamento preferenziale non fosse concesso. La BCE valuterà l'affidabilità di tali piani, anche in considerazione del modello di business dell'ente creditizio.
- (2) In relazione all'obbligo di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, che specifica la controparte nell'operazione per la quale può essere applicato un trattamento preferenziale, gli enti creditizi dovrebbero considerare quanto segue.
- (i) Nell'applicazione dell'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), punto i) o punto ii), del CRR, l'impresa madre va intesa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del CRR e la filiazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR. In tali casi, l'ente creditizio e la controparte dovrebbero appartenere allo stesso ambito di consolidamento definito all'articolo 18, paragrafo 1, del CRR.
 - (ii) Nell'applicazione dell'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), punto iv) o punto v), del CRR, il trattamento preferenziale può essere concesso soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7 o all'articolo 10 del CRR. Inoltre, in questi casi, la BCE non intende applicare il trattamento preferenziale ai depositi di cui all'articolo 428 octies del CRR, che godono già di un trattamento specifico essendo riconosciuti come attività liquide ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
- (3) Per quanto riguarda il requisito stabilito all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera b), del CRR, qualora l'ente creditizio desideri applicare un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore a una linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa all'ente creditizio da una controparte di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione del contratto contemplano un periodo di notifica di almeno 18 mesi e che gli accordi e gli impegni non contengono clausole in base alle quali il fornitore del finanziamento possa:
- (i) richiedere il rispetto di qualsiasi condizione prima che venga fornito il finanziamento;
 - (ii) sottrarsi ai propri obblighi relativi al rispetto di tali accordi e impegni;
 - (iii) modificare in maniera sostanziale i termini degli accordi e degli impegni senza preventiva approvazione da parte della BCE.

- (4) In relazione all'obbligo di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera c), del CRR, l'ente creditizio deve dimostrare quanto di seguito indicato.
- (i) Se l'ente creditizio intende applicare un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore a una linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta da una controparte di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, i corrispondenti deflussi che potrebbero derivare dalla relativa linea di credito o di liquidità sono presi in considerazione nel piano di ripristino della posizione di liquidità e nel piano di finanziamento di emergenza della controparte.
 - (ii) Se l'ente creditizio intende applicare un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore a una linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa a una controparte di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, i potenziali afflussi che potrebbero derivare dalla relativa linea di credito o di liquidità sono presi in considerazione nel piano di ripristino della posizione di liquidità e nel piano di finanziamento di emergenza della controparte.

Qualora l'ente creditizio abbia ricevuto finanziamenti o possa riceverli attingendo a linee di credito o di liquidità irrevocabili concesse da una controparte di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, può essere autorizzato ad applicare un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore pari al massimo al fattore di finanziamento stabile richiesto applicato dalla controparte. Qualora l'ente creditizio abbia fornito finanziamenti o abbia concesso linee di credito o di liquidità irrevocabili a una controparte di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, può essere autorizzato ad applicare un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore che sia pari almeno al fattore di finanziamento stabile disponibile applicato dalla controparte.

- **Condizioni aggiuntive in caso di richiesta riguardante una controparte ubicata in uno Stato membro diverso da quello dell'ente creditizio richiedente**

Ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 428 nonies, paragrafo 2, del CRR, con riferimento agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro diverso, la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

- (1) Per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 2, lettera a), del CRR, l'ente creditizio dovrebbe dimostrare alla BCE che ogni richiesta di trattamento preferenziale è supportata da una decisione ragionata e formalizzata degli organi di amministrazione dell'ente creditizio e della controparte, da cui emerge che essi comprendono appieno le implicazioni del trattamento preferenziale, qualora venga concesso, e che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno 18 mesi.
- (2) In relazione al requisito di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 2, lettera c), del CRR, l'ente creditizio deve dimostrare che:

- (i) qualora il requisito di NSFR sia stato applicabile per un anno intero ai sensi della legislazione in vigore, il fornitore del finanziamento ha rispettato l'NSFR su base individuale, ove applicabile, per almeno un anno;
 - (ii) qualora il requisito di NSFR non sia stato applicabile per un anno intero ai sensi della legislazione in vigore, il fornitore del finanziamento gode di una solida posizione di finanziamento, che si ritiene essere stata raggiunta se la gestione della liquidità e del finanziamento del fornitore del finanziamento è stata valutata come di qualità elevata nell'ambito dello SREP.
- (3) Per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 2, lettera c), del CRR, l'ente creditizio dovrebbe dimostrare alla BCE che il fornitore del finanziamento effettua un monitoraggio regolare della posizione di finanziamento del ricevente.
18. APPLICAZIONE DEL REQUISITO SEMPLIFICATO DI FINANZIAMENTO STABILE (articolo 428 sextricies del CRR)

La BCE intende consentire, su richiesta, agli enti piccoli e non complessi di cui all'articolo 4, paragrafo 145, del CRR, di applicare il requisito semplificato di finanziamento netto stabile secondo quanto previsto alla parte sei, titolo IV, capo 5, del CRR. Se l'ente richiedente appartiene a un gruppo la cui impresa madre nell'UE non soddisfa la definizione di ente piccolo e non complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 145, del CRR, la BCE intende consentire all'ente richiedente di applicare il requisito netto di finanziamento stabile semplificato soltanto ove sia dimostrato che ciò non impedisca al gruppo di rispettare a livello consolidato il requisito netto di finanziamento stabile definito nella parte sei, titolo IV, capo 1, del CRR.

Capitolo 7

Leva finanziaria

1. Il presente capitolo delinea la politica della BCE riguardo alla leva finanziaria.
2. La parte sette del CRR stabilisce il quadro di riferimento normativo applicabile.
3. TRATTAMENTO DELLE UNITÀ NELL'AMBITO DI ENTI CREDITIZI COME ENTI CREDITIZI PUBBLICI DI SVILUPPO AI FINI DEL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR)

Nell'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR, la BCE valuterà le richieste degli enti creditizi tenendo conto degli aspetti specifici evidenziati di seguito per assicurare un'attuazione prudente del quadro regolamentare applicabile.

In particolare, la valutazione mira ad assicurare che le condizioni stabilite all'articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR siano soddisfatte e che un trattamento preferenziale delle unità nell'ambito di enti creditizi non influisca sull'efficacia della vigilanza.

Ai fini di quanto sopra, la BCE verificherà almeno i fattori indicati qui di seguito.

- (1) L'unità dell'ente creditizio è stata istituita da un'amministrazione centrale, amministrazione regionale o autorità locale di uno Stato membro. Per dimostrare che questa condizione è soddisfatta, l'ente creditizio richiedente dovrebbe fare riferimento alla legge o alla decisione esecutiva con cui l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale di uno Stato membro ha istituito l'unità oppure a una decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.
- (2) L'attività dell'unità è limitata a conseguire obiettivi specifici di politica pubblica nei settori finanziario, sociale o economico, conformemente alle leggi e alle disposizioni che disciplinano l'ente creditizio, comprese le disposizioni statutarie, su base non concorrenziale. L'unità non si prefigge di massimizzare gli utili o le quote di mercato. Per dimostrare che tali condizioni sono soddisfatte, oltre al proprio statuto, l'ente creditizio richiedente dovrebbe presentare una panoramica completa delle attività e passività facenti capo all'unità e una descrizione dei servizi alla clientela da essa forniti. Inoltre, l'ente creditizio richiedente dovrebbe fornire informazioni sulle politiche di remunerazione adottate per il personale responsabile delle attività e passività dell'unità. Tale documentazione dovrebbe dimostrare che le attività dell'unità sono limitate secondo quanto indicato nella prima frase del presente punto e che il prezzo delle attività, delle passività e dei servizi è definito su base non concorrenziale oppure che le attività sono tese a colmare una carenza del mercato riconosciuta da una decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.
- (3) Fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale ha l'obbligo di tutelare la redditività dell'ente creditizio oppure garantisce, direttamente o indirettamente, almeno il 90% dei requisiti di fondi propri o dei requisiti di finanziamento dell'ente creditizio o dei prestiti agevolati da esso concessi. Per dimostrare il rispetto di tale condizione, l'ente creditizio richiedente dovrebbe fornire alla BCE informazioni su una legislazione in vigore o su un meccanismo di protezione giuridicamente applicabile che definisca chiaramente gli obblighi di un'amministrazione centrale, di un'amministrazione regionale o di un'autorità locale. Tale documentazione dovrebbe essere corredata da un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si confermi l'efficacia dei meccanismi di protezione o di garanzia.
- (4) L'unità non accetta i depositi protetti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della Direttiva 2014/49/UE o della normativa nazionale di recepimento che possono essere classificati come depositi a termine fisso depositi di risparmio

dei consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (5) L'unità è indipendente e autonoma sul piano organizzativo, strutturale e finanziario. Per dimostrare l'autonomia organizzativa dell'unità, l'ente creditizio richiedente dovrebbe presentare alla BCE un organigramma dal quale emerga che l'unità è dotata di personale e dirigenza propri che riferiscono direttamente all'organo di amministrazione gerarchicamente più elevato dell'ente creditizio richiedente, nonché qualsiasi documento a riprova della capacità dell'unità di definire i propri meccanismi di governance (ad esempio lo statuto dell'ente creditizio). La BCE ritiene che l'indipendenza strutturale sussista quando le attività e le passività in capo all'unità sono identificabili singolarmente e separate dalle altre attività e passività dell'ente creditizio (ad esempio, l'unità pubblica bilanci propri e dispone di un merito di credito proprio). Per dimostrare l'indipendenza finanziaria, l'ente creditizio richiedente dovrebbe provare che le esposizioni dell'unità sono finanziate da fonti esterne, ossia che l'unità non ricorre a finanziamenti incrociati provenienti da altre componenti del gruppo.

Qualora un ente creditizio riceva l'autorizzazione della BCE a trattare un'unità come ente creditizio pubblico di sviluppo, dovrebbe assicurare nel continuo che alla BCE pervengano le versioni più aggiornate della documentazione di cui ai punti da 1 a 5 al fine di facilitare la revisione annuale della decisione da parte della BCE. Gli enti creditizi dovrebbero considerare una decisione della BCE che autorizza il trattamento preferenziale di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR, come applicabile fino alla revoca della decisione stessa da parte della BCE.

4. TRATTAMENTO PREFERENZIALE PER I CONTRATTI DI CASH POOLING NOZIONALE (articolo 429 ter, paragrafo 3, del CRR)

Gli enti creditizi devono notificare alla BCE se intendono applicare il trattamento preferenziale per il cash pooling di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 3, del CRR. La notifica alla BCE andrebbe effettuata al GVC di competenza e dovrebbe includere una descrizione dettagliata del servizio di cash pooling, comprese informazioni sulla frequenza dei trasferimenti dai conti originari al conto unico distinto e un'autovalutazione del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 429 ter, paragrafo 3, del CRR.

Capitolo 8

Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie

1. DEROGA AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE IN CASO DI DUPLICAZIONE DEI PUNTI DI DATI (articolo 430, paragrafo 11, del CRR)

Ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 11, del CRR, le autorità competenti possono esentare dall'obbligo di presentare i punti di dati indicati nei modelli di segnalazione specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al citato articolo qualora tali punti

di dati costituiscano una duplicazione. Ai fini della deroga, i punti di dati duplicati devono essere identici in termini di, ad esempio, definizione, ambito di consolidamento, metriche e norme contabili. La BCE si attende che le segnalazioni duplicate siano molto rare, tenuto conto del principio di massima armonizzazione applicato alle segnalazioni di vigilanza. Alla luce di ciò, la BCE si attende che anche la necessità di avvalersi della deroga prevista dall'articolo 430, paragrafo 11, del CRR si presenti di rado.

Capitolo 9

Requisiti generali per l'accesso all'attività degli enti creditizi

1. DEROGA PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE (articolo 21, paragrafo 1, della CRD)
2. Gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale, ai sensi dell'articolo 10 del CRR, non saranno tenuti a soddisfare i requisiti per l'autorizzazione previsti dalla normativa di attuazione nazionale degli articoli 10 e 12 e dell'articolo 13, paragrafo 1, della CRD, purché la BCE ritenga che siano rispettate le condizioni definite all'articolo 10, paragrafo 1, del CRR.
3. DISCREZIONALITÀ DI CONSENTIRE A UN GRUPPO DI PAESE TERZO DI AVERE DUE IMPRESE MADRI INTERMEDIE NELL'UE (articolo 21 ter, paragrafo 2, della CRD)

La BCE considererà, caso per caso, la possibilità di consentire a un gruppo di paese terzo di avere due imprese madri intermedie nell'UE dopo aver esaminato, a seconda dei casi, entrambe le possibili motivazioni di cui alla CRD:

- (1) nel caso in cui il gruppo di paese terzo sia soggetto a un requisito obbligatorio relativo alla separazione delle attività – in virtù di norme generalmente applicabili nel paese terzo in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa madre capogruppo del paese terzo o in virtù di una decisione di vigilanza dell'autorità di vigilanza di tale paese terzo – una valutazione condotta dall'autorità di vigilanza del paese terzo che ha il compito di assicurare la conformità a tali norme o di adottare tale decisione;
- (2) valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente dell'impresa madre nell'UE intermedia in merito all'impatto sull'efficienza della possibilità di risoluzione di una struttura con due imprese madri nell'UE intermedie.

La BCE può richiedere agli enti di presentare la documentazione pertinente.

Capitolo 10

Tempistica per la valutazione dei progetti di acquisizione di partecipazioni rilevanti

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE con riferimento alle disposizioni specifiche dell'articolo 22, paragrafi 4 e 7, della CRD sulla valutazione delle partecipazioni qualificate in enti creditizi.
2. La BCE prevede di mantenere un certo grado di flessibilità, qualora si richiedano ulteriori informazioni per completare la valutazione ai sensi dell'articolo 22 della CRD, e di prorogare, caso per caso, la sospensione del decorso del periodo di valutazione di un'istanza di acquisizione di partecipazione qualificata da 20 fino a 30 giorni lavorativi, alle condizioni specificate all'articolo 22, paragrafo 4, della CRD. Fatto salvo il rispetto dei criteri di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4, della CRD, la BCE ritiene che la sospensione del decorso del periodo di valutazione sia sempre prorogabile fino a 30 giorni lavorativi, purché tale proroga sia compatibile con la legislazione nazionale vigente e a meno che circostanze specifiche non impongano altrimenti.

Come regola generale un periodo massimo di sei mesi dovrebbe risultare sufficiente per il perfezionamento della prevista acquisizione, ferma restando la possibilità di una proroga ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della CRD. Le eventuali proroghe saranno valutate caso per caso.

Capitolo 11

Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE con riferimento ai provvedimenti specifici riguardanti i dispositivi di governance e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
2. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento è stabilito dal titolo VII della CRD (e dagli strumenti di attuazione nazionali delle disposizioni incluse in tale titolo) nonché dagli orientamenti dell'ABE applicabili.
3. **ISTITUZIONE DI UN COMITATO RISCHI E CONTROLLI INTERNI CONGIUNTO** (articolo 76, paragrafo 3, della CRD)

La BCE ritiene che tutti i gruppi vigilati significativi debbano avere un comitato rischi e un comitato controlli interni separati a livello di impresa madre, o al livello di consolidamento più elevato negli Stati membri partecipanti. A livello di filiazioni, la BCE reputa che un ente non significativo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 3, della CRD possa unificare il comitato rischi e il comitato controlli interni. A tal fine si rileva che la designazione di un ente come non significativo in conformità del citato articolo 76, paragrafo 3, differisce dalla classificazione di un ente creditizio come soggetto vigilato significativo in base all'articolo 6 del regolamento sull'MVU. Tale categorizzazione sarà valutata dalla BCE caso per caso.

Per le finalità di tale valutazione e al solo scopo dell'applicazione dell'articolo 76, paragrafo 3, un ente creditizio sarebbe considerato significativo dalla BCE ai sensi di detto articolo qualora fosse presente almeno uno dei seguenti aspetti:

- (i) le attività dell'ente creditizio, calcolate su base individuale o consolidata, sono pari o superiori a 5 miliardi di euro;
- (ii) l'ente creditizio è stato identificato come altro ente a rilevanza sistemica (other systemically important institution, O-SII);
- (iii) l'autorità di risoluzione ha individuato funzioni essenziali o servizi condivisi essenziali e prevede di applicare strumenti di risoluzione all'ente creditizio, in luogo di un'ordinata liquidazione;
- (iv) l'ente creditizio ha emesso azioni quotate in un mercato regolamentato;
- (v) l'organizzazione interna nonché la natura, la portata e la complessità delle attività svolte dall'ente creditizio ne giustificherebbero la classificazione come ente significativo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 3, della CRD.

4. CUMULO DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE E DI AMMINISTRATORE DELEGATO (articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della CRD)

La BCE ritiene che vi debba essere una chiara separazione tra le funzioni esecutive e non esecutive negli enti creditizi e che la separazione tra le funzioni di presidente e di amministratore delegato debba costituire la regola. Sani principi di governo societario richiedono che entrambe le funzioni siano esercitate in linea con le rispettive responsabilità e i rispettivi obblighi di rispondere del proprio operato. Le responsabilità e gli obblighi di rispondere del proprio operato del presidente dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione e quelli dell'amministratore delegato nella sua funzione di amministrazione sono diversi, di riflesso ai differenti obiettivi di ciascuna funzione.

Inoltre, le linee guida *Corporate governance principles for banks*³³ emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria raccomandano che "per promuovere un sistema di controlli (checks and balances), il presidente del consiglio di amministrazione dovrebbe essere un amministratore indipendente o non esecutivo. Nelle giurisdizioni in cui il presidente può assumere funzioni esecutive, la banca dovrebbe applicare misure atte a mitigare l'eventuale impatto sfavorevole sul proprio sistema di controlli, ad esempio designando un amministratore di riferimento (lead board member), un amministratore indipendente di alto livello (senior independent board member) o una figura analoga e accrescendo il numero di amministratori non esecutivi" (paragrafo 62).

L'autorizzazione a esercitare simultaneamente le due funzioni dovrebbe quindi essere concessa solo in casi eccezionali e solo ove esistano misure correttive atte ad assicurare che le responsabilità e gli obblighi di rispondere del proprio operato

³³ [Guidelines: Corporate governance principles for banks](#), Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, luglio 2015.

delle due funzioni non siano compromessi dal cumulo delle stesse. La BCE intende valutare le richieste di cumulo delle due funzioni in linea con i suddetti principi di Basilea e con gli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna³⁴, nei quali si raccomanda che in caso di cumulo delle due funzioni "l'ente dovrebbe adottare misure per ridurre al minimo le potenziali implicazioni negative sul sistema dei controlli (checks and balances)".

Più nello specifico, la BCE considera che tale autorizzazione debba essere concessa solo per il periodo per il quale continuano a sussistere le circostanze addotte dall'ente richiedente quale giustificazione in conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della CRD. Dopo un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione della BCE che autorizza il cumulo delle due funzioni, l'ente creditizio dovrebbe valutare se le circostanze che l'hanno giustificata continuano di fatto a esistere e informare la BCE di conseguenza. La BCE può revocare l'autorizzazione ove determini che l'esito della valutazione riguardo alla perdurante esistenza delle circostanze eccezionali non è soddisfacente.

Per concedere l'autorizzazione, la BCE valuterà i seguenti fattori.

- (1) Le ragioni specifiche per le quali la situazione è eccezionale; a questo riguardo, la BCE non riterrebbe sufficiente il fatto che il cumulo è permesso ai sensi dell'ordinamento nazionale.
- (2) L'impatto sul sistema di controlli del quadro di riferimento dell'ente creditizio per il governo societario e il modo in cui tale impatto sarà mitigato, tenendo conto di:
 - (i) portata, natura, complessità e varietà delle attività; peculiarità dell'assetto di governance con riferimento al diritto societario applicabile o alle specificità delle norme interne dell'ente; e come ciò permette o impedisce la separazione della funzione di amministrazione dalla funzione di supervisione;
 - (ii) esistenza di attività transfrontaliere e portata delle stesse;
 - (iii) numero, qualità e natura degli azionisti; in generale, un azionariato diversificato o l'ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato potrebbero non sostenere la concessione di tale autorizzazione, mentre un controllo del 100% dell'entità da parte di una casa madre che sia pienamente conforme con il requisito della separazione delle funzioni tra il presidente e l'amministratore delegato e che sorvegli attentamente la propria filiazione può sostenere la concessione di tale autorizzazione.

È chiaramente responsabilità dell'ente creditizio dimostrare alla BCE di avere posto in essere misure efficaci coerenti con le norme nazionali pertinenti per mitigare l'eventuale impatto sfavorevole sul sistema di controlli del proprio quadro di governance.

³⁴ [Orientamenti dell'ABE sulla governance interna \(ABE/GL/2017/11\)](#), Autorità bancaria europea, settembre 2017.

5. INCARICO DI AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO AGGIUNTIVO (articolo 91, paragrafo 6, della CRD)

La BCE intende autorizzare, valutando caso per caso, i membri dell'organo di amministrazione di un ente creditizio a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 6, della CRD.

Ai fini di tale valutazione la BCE esaminerebbe se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti:

- (i) il soggetto è titolare di un'occupazione a tempo pieno o di un mandato esecutivo;
 - (ii) il soggetto detiene responsabilità aggiuntive ad esempio in qualità di membro di comitati (il soggetto è, ad esempio, presidente del comitato controlli interni, del comitato rischi, del comitato remunerazioni o del comitato nomine presso un soggetto vigilato);
 - (iii) la società è regolamentata o quotata; si esaminerebbero inoltre la natura delle attività aziendali o delle attività aziendali transfrontaliere, le strutture interne del gruppo e l'esistenza di sinergie;
 - (iv) il soggetto già gode di un cumulo privilegiato di incarichi societari;
 - (v) il mandato è solo temporaneo, ossia inferiore alla durata di un mandato intero;
 - (vi) l'esperienza del soggetto nell'organo di amministrazione o nella società è tale da consentirgli di assolvere le proprie funzioni con maggiore dimestichezza e quindi efficienza.
6. PROCESSO INTERNO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE (articolo 108, paragrafo 1, della CRD)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, della CRD, le autorità competenti hanno l'opzione di esentare gli enti creditizi inclusi nell'articolo 10 del CRR (organismi centrali ed enti affiliati) dall'obbligo di osservanza dei requisiti del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP) su base individuale.

La BCE è incline a concedere tale esenzione nei casi in cui una deroga all'applicazione dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 10 del CRR è già stata concessa agli enti creditizi in questione. Per le specificazioni relative alla concessione di una deroga secondo il disposto dell'articolo 10 del CRR si rimanda al capitolo 1.

7. DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA (articolo 111, paragrafo 6, della CRD)

In determinati casi, la BCE riterrebbe appropriato decidere che un'autorità competente di uno Stato membro non partecipante sia designata come autorità di vigilanza su base consolidata o, in alternativa, che la BCE venga nominata autorità competente per la vigilanza su base consolidata da un'altra autorità, come previsto all'articolo 111, paragrafo 6, della CRD, sulla base di una valutazione caso per caso.

8. ACCORDO BILATERALE SULLA VIGILANZA DI ENTI CREDITIZI IN STATI MEMBRI NON PARTECIPANTI

Inoltre, qualora la BCE sia l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione a un ente creditizio impresa madre, essa cercherebbe di assumere, mediante accordo bilaterale con l'autorità competente dello Stato membro non partecipante, la responsabilità di esercitare la vigilanza sull'ente creditizio filiazione che è stato autorizzato in tale Stato membro tramite delega di responsabilità da parte dell'autorità competente per l'ente creditizio filiazione, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, della CRD.

9. OBBLIGHI DI COOPERAZIONE (articoli 117 e 118 della CRD)

Nell'ambito degli obblighi di cooperazione di cui agli articoli 117 e 118 della CRD la BCE desidera avere la possibilità di controllare le informazioni riguardanti le entità in altri Stati membri, nonché di prendere parte ai relativi controlli, in particolare nei casi in cui l'autorità nazionale competente cerchi di verificare le informazioni, ad esempio mediante un'ispezione in loco.

10. VIGILANZA SULLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA (articolo 120, paragrafi 1 e 2, della CRD)

Per quanto riguarda le società di partecipazione finanziaria mista, la BCE, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, riterrebbe opportuno escludere tali società dall'applicazione della CRD, a condizione che siano soggette a una vigilanza equivalente ai sensi della direttiva sui conglomerati finanziari (Financial Conglomerates Directive, FICOD)³⁵, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. Per contro, la BCE riterrebbe altresì appropriato applicare alle società di partecipazione finanziaria mista quelle disposizioni della CRD che riguardano il settore bancario, a condizione che quest'ultimo sia il settore finanziario più significativo nel quale operano tali società. La scelta fra i due approcci sarà operata in seguito a una valutazione caso per caso, in considerazione dei relativi atti delegati.

11. COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA (articolo 127, paragrafo 3, della CRD)

Inoltre, ai fini dell'applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata, la BCE può ritenere necessario disporre, valutando caso per caso, la costituzione di una

³⁵ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le Direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le Direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista nello Stato membro partecipante in conformità del regolamento sull'MVU, alle condizioni specificate all'articolo 127, paragrafo 3, della CRD, e in considerazione degli atti delegati pertinenti (Decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2014³⁶ e successive modifiche).

12. PIANI DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE (articolo 142 della CRD)

La BCE intende infine riservarsi un certo grado di flessibilità con riferimento al piano di conservazione del capitale che deve essere presentato ai sensi dell'articolo 142 della CRD. La BCE ritiene che le richieste di ulteriori informazioni si possano rivelare utili, tenendo conto della situazione individuale di ogni banca nonché del contenuto del piano di patrimonializzazione fornito dallo stesso ente creditizio. La BCE deciderà la tempistica per la ricostituzione delle riserve di capitale oppure, ove applicabile, del coefficiente di leva finanziaria, valutando caso per caso, ma come regola generale non andrebbe superato un orizzonte temporale di due anni. Non è esclusa l'adozione da parte della BCE di misure appropriate ricomprese tra le tipologie precisate all'articolo 142, paragrafo 4, della CRD e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU qualora la BCE consideri che il piano non risulta idoneo a conservare o raccogliere capitale sufficiente affinché l'ente possa soddisfare il proprio requisito combinato di riserva di capitale oppure, ove applicabile, il proprio requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria entro un orizzonte temporale appropriato. In ogni caso, il piano di conservazione del capitale dovrebbe essere trasmesso alla BCE in seguito all'accertamento del mancato rispetto del requisito, nei tempi previsti all'articolo 142, paragrafo 1, della CRD.

³⁶ Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155) (2014/908/UE).

Sezione III

Policy generale della BCE riguardo all'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni

Questa sezione presenta la linea di policy generale della BCE riguardo all'esercizio di determinate opzioni e discrezionalità per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni. Precise indicazioni di policy, eventualmente corredate da specificazioni più dettagliate, saranno comunicate in base ai futuri sviluppi nella regolamentazione o a ulteriori valutazioni e, se del caso, anche in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Lo scopo di questa sezione è comunicare la linea di policy della BCE prima che siano elaborate precise politiche e specificazioni.

Capitolo 1

Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

1. METODI DI CONSOLIDAMENTO IN CASO DI IMPRESE LEGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE³⁷ (articolo 18, paragrafo 3, del CRR)

La BCE sarà vincolata dal regolamento delegato della Commissione che sarà adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, del CRR. Se necessario, la BCE elaborerà ulteriormente le specificazioni per l'esercizio di questa opzione.

2. METODI DI CONSOLIDAMENTO IN CASO DI PARTECIPAZIONE O DI LEGAMI DI CAPITALE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFI 1 E 4, DEL CRR (articolo 18, paragrafo 5, del CRR)

La BCE ritiene che nel caso di partecipazioni in enti, enti finanziari o società strumentali che non diano luogo a un consolidamento integrale o proporzionale, sia preferibile il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method), ove possibile, tenuto conto delle informazioni rese disponibili dall'impresa.

³⁷ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

La BCE sarà vincolata dal regolamento delegato della Commissione che sarà adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, del CRR. Se necessario, la BCE elaborerà ulteriormente le specificazioni per l'esercizio di questa opzione.

3. CONSOLIDAMENTO IN CASO DI INFLUENZA NOTEVOLE E DIREZIONE UNITARIA (articolo 18, paragrafo 6, del CRR)

La BCE sarà vincolata dal regolamento delegato della Commissione che sarà adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, del CRR. Se necessario, la BCE elaborerà ulteriormente le specificazioni per l'esercizio di questa opzione.

4. CONSOLIDAMENTO (articolo 18, paragrafo 8, del CRR)

La BCE sarà vincolata dal regolamento delegato della Commissione che sarà adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, del CRR. Se necessario, la BCE elaborerà ulteriormente le specificazioni per l'esercizio di questa opzione.

Capitolo 2 Fondi propri

1. AMMISSIBILITÀ DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE SOTTOSCRITTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (articolo 31 del CRR)

In stretta e tempestiva collaborazione con l'ABE, la BCE intende valutare l'inclusione nel CET1 di strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del CRR quando si presenteranno casi specifici in futuro.

Capitolo 3 Requisiti patrimoniali

1. COMPENSAZIONE (RISCHIO DI MERCATO) (articolo 327, paragrafo 2, del CRR)

La BCE intende stabilire la propria politica ed elaborare eventuali specificazioni per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 327, paragrafo 2, del CRR al fine di consentire la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, sulla base degli orientamenti dell'ABE emanati ai sensi dell'articolo 327, paragrafo 2, del CRR.

Capitolo 4 Liquidità

1. MOLTIPLICATORE PER I DEPOSITI AL DETTAGLIO COPERTI DA UN SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI (articolo 24, paragrafi 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

In merito alla discrezionalità di cui all'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la BCE, pur rimanendo generalmente favorevole, non ha ancora finalizzato le proprie politiche al riguardo. A tale proposito, la BCE seguirà con attenzione gli sviluppi normativi in materia, anche con riferimento al grado di conformità dei sistemi di garanzia dei depositi nell'area dell'euro alle condizioni stabilite dall'articolo 24, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, nonché l'emergere di evidenze del fatto che i tassi di deflusso dai depositi al dettaglio stabili sarebbero inferiori al 3% in uno sperimentato periodo di stress conforme allo scenario di cui all'articolo 5 del Regolamento delegato (UE) 2015/61.

2. **MOLTIPLICATORE PER I DEPOSITI AL DETTAGLIO COPERTI DA UN SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI** (articolo 24, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende autorizzare gli enti creditizi a moltiplicare per il 3% l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi a livello consolidato, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che:

- (i) la BCE abbia autorizzato l'ente creditizio ad applicare un tasso di deflusso del 3% ai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla Direttiva 2014/49/UE ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
- (ii) il paese terzo consenta tale trattamento e il sistema di garanzia dei depositi nel paese terzo sia stato valutato equivalente ai regimi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e soddisfatti le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lettere da a) a c), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

© Banca centrale europea, 2021

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria un [glossario](#) in lingua inglese.